

#### DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

#### Cattedra di Diritto Dello Sport

## REGIME GIURIDICO DEI TRASFERIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI

#### **RELATORE**

Chiar.mo Prof. **Enrico Lubrano** 

CANDIDATO
Adelmo Blue Fornaciari
matr. 146823

**CORRELATORE** 

Chiar.ma Prof.ssa Francesca Di Donato

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

INTRODUZIONE	<u>5</u>
CAPITOLO 1	<u>6</u>
Analisi della normativa Nazionale sullo status dei calciatori professioni rapporto di lavoro sportivo e sui trasferimenti dei calciatori professionisti	
1.1 Legge 23/03/81 n.91	6
1.1.2 Definizione di sportivo professionista	7
1.1.3 Prestazione sportiva e lavoro sportivo subordinato	9
1.1.4 Cessione del contratto	12
1.1.5 Premio di addestramento e formazione tecnica	14
1.1.6 Vincolo sportivo	15
1.1.7 Profili di illegittimità del vincolo sportivo	18
1.1.8 Abolizione del vincolo sportivo	21
1.2 D.lgs. 36/2021	23
1.2.1 Il tesseramento	24
1.2.2 Il lavoratore sportivo	27
1.2.3 Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo	29
1.2.4 Abolizione del vincolo sportivo	32

1.3 Norme organizzative interne FIGC (NOIF)	35	
1.3.1 Status dei calciatori	35	
1.3.2 Il Tesseramento	37	
1.3.3 Contratti tra società e tesserati	40	
1.3.4 Trasferimento e cessione di contratto	42	

1.3.5 Cessioni temporanee di contratto	44
1.3.6 Risoluzione del rapporto contrattuale	46
CAPITOLO 2	<u>50</u>
Analisi ed evoluzione storica della normativa internazionale sullo sta trasferimenti dei calciatori professionisti.	tus e sui
2.1 Nascita ed evoluzione del Regulations on the status and tra players (RSTP);	nsfer of 50
2.1.1 Sentenza Bosman	51
2.1.2 Regulation on the status and Transfer of players (RSTP)	54
2.1.3 Trasfer matching system (TMS)	56
2.1.4 Certificato di trasferimento internazionale	59
<ul><li>2.3 La stabilità contrattuale fra professionisti e società ed mantenimento;</li><li>2.3.1 Caso Leão</li></ul>	<b>il suo</b> 63
2.4 Trasferimenti internazionali dei minori; 2.4.1 Caso Barcelona	68 70
2.5 Indennità di formazione e meccanismo di solidarietà	72
2.6 Giurisdizione;	75

CAPITOLO 3	78
Analisi dei casi giurisprudenziali di maggior rilievo in materia.	
3.2 Caso Webster 2006	78
<b>3.3 Sentenza Bernard</b> 16/03/2010 C-325/08	81
3.4 Caso Mexes	82
CAPITOLO 4	89
Analisi della figura professionale dell'agente sportivo, e il intercorre tra agente e sportivo professionista sia a livello intenazionale.	
4.1 FIFA players agent Regulations;	89
4.1.2 Mandato di rappresentanza e obblighi	93
4.1.3 Remunerazione e giurisdizione	95
4.2 FIGC regolamento agenti sportivi;	97
4.2.1 Definizione di agente sportivo e registro federale	97
4.2.2 Titolo abilitativo e prova speciale	103
4.2.3 Principi generali	106
4.2.4 Contratto di mandato	108
BIBLIOGRAFIA	111

#### INTRODUZIONE

Nella vita di ogni persona le passioni sono fondamentali. C'è chi è appassionato di musica, chi ha una passione sfrenata per il ballo, chi invece si emoziona davanti ad opere d'arte. Per quanto mi riguarda, la mia più grande passione è il gioco del calcio. Negli anni questa passione non è rimasta statica, ma si è evoluta travalicando i limiti del semplice gioco e andando a toccare anche i lati più nascosti e meno citati di questo sport. In questo elaborato, infatti, mi sono occupato degli aspetti che stanno alla base, e sono fondamentali, per lo svolgimento, poi sul campo, di questo meraviglioso sport. Quello che ho cercato di fare è stato portare alla luce la regolamentazione sia a livello nazionale che internazionale, analizzando gli istituti e i regolamenti di maggior rilievo in materia, di uno dei meccanismi più affascinanti del calcio giocato, ossia il Calciomercato. L'analisi ripercorre tutte le evoluzioni riguardanti sia lo status della figura del calciatore sia le norme che vanno a regolamentare i trasferimenti dagli atleti all'interno dell'intero sistema calcio. Iniziando dalle normative interno al nostro ordinamento sportivo e passando per quelle emanate a livello internazionale e dunque della FIFA, ho cercato di esporre inoltre alcuni dei casi di maggior rilievo e che hanno aiutato sicuramente a modificare e a far evolvere l'intero sistema. Nell'ultima parte di questo elaborato, inoltre, mi sono occupato di una figura molto particolare che a mio avviso, negli ultimi anni, a causa di una scarsa regolamentazione, è diventata uno dei maggiori problemi di questo sport e dell'intero sistema, quella dell'agente sportivo. Avvalendomi degli articoli di maggior rilievo in materia e delle migliori riviste di diritto sportivo, ho cercato di dare unità all'intero percorso e di esporre le problematiche e alcune possibili soluzioni, si a livello teorico che pratico.

#### **CAPITOLO I**

# ANALISI DELLA NORMATIVA NAZIONALE SULLO STATUS DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI, SUL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO E SUI TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI

SOMMARIO: **1.1** Legge 23/03/81 n.91 – 1.1.1 professionismo sportivo – 1.1.2 prestazione sportiva dell'atleta – 1.1.3 lavoro subordinato sportivo – 1.1.4 cessione del contratto – 1.1.5 indennità di preparazione e promozione – 1.1.6 abolizione vincolo sportivo - **1.2** D.lgs. 36/2021 – 1.2.1 tesseramento – 1.2.2 lavoratore sportivo - 1.2.3 disciplina del rapporto di lavoro subordinato – 1.2.4 rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici – 1.2.5 abolizione vincolo sportivo – **1.3** Norme organizzative interne FIGC (NOIF) – 1.3.1 i calciatori e le calciatrici – 1.3.2 i professionisti – 1.3.3 il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici – 1.3.4 limitazioni del tesseramento di calciatori – 1.3.4 contratti tra società e tesserati – 1.3.5 le cessioni di contratto – 1.3.6 le cessioni temporanee di contratto – 1.3.7 risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti.

#### 1.1 LEGGE 23/03/81 n. 91

L'evoluzione della posizione giuridica del calciatore professionista vede come primo tassello fondamentale la legge n. 91/1981<sup>1</sup>, intitolata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". Tra i meriti di questa legge vi è l'inquadramento del rapporto società-tesserato come rapporto di lavoro subordinato, la previsione di una normativa per la tutela dei giovani, e l'abolizione del vincolo sportivo.

La legge in oggetto è suddivisa in quattro capi:

- Capo primo (artt. 1-9), dedicato allo sport professionistico
- Capo secondo (artt. 10-14), dedicato alle società sportive e alle FSN<sup>2</sup>
- Capo terzo (art. 15), dedicato alle disposizioni tributarie

<sup>1</sup> V.FRATAROLO, F. CONTALDO, Rassegna di giurisprudenza sulla legge n. 91/1981 e sul rapporto di lavoro sportivo, www.ilnuovodirittosportivo.it.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Con federazione sportiva nazionale si intende l'organo di governo di un determinato settore sportivo in un altrettanto determinato ambito amministrativo e geografico.

- Capo quarto (artt. 16-18), dedicato alle disposizioni transitorie e finali

L'art. 1 recita "L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero". Questa disposizione è importante poiché tende ad evitare intromissioni da parte dell'ordinamento generale nell'ordinamento sportivo, evitando l'introduzione di normative che possano prevedere impedimenti non consentiti all'esercizio dell'attività sportiva.

Per quanto riguarda lo sportivo professionista, tende a garantire la libertà contrattuale e rende incompatibile con il suo riconoscimento qualsiasi vincolo che ne determini l'annullamento. In quest'ottica vi è quindi la valorizzazione della libertà contrattuale precedentemente impedita dal vincolo sportivo. L'attività sportiva si manifesta comunque come pienamente libera esclusivamente nel caso in cui venga svolta come impiego di tempo libero in quanto, quando viene esercitata a livello professionistico subisce un ridimensionamento dato dal monopolio delle federazioni sportive dei singoli settori. L'art. 1 rappresenta, inoltre, un limite sia alla possibilità di intromissioni dell'ordinamento sportivo, tende dunque ad evitare che si impongano degli ostacoli all'esercizio delle attività sportive da parte di chiunque, sia alla possibilità che l'ordinamento generale introduca normative che prevedano impedimenti non consentiti.

#### 1.1.2 DEFINIZIONE DI SPORTIVO PROFESSIONISTA

L'art.2<sup>3</sup> definisce la figura dello "sportivo professionista" disponendo che ai fini dell'applicazione della suddetta legge "sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità

<sup>3</sup> F. ROTUNDI, La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future, in Riv. Dir. Sport., 1990.

7

nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI<sup>4</sup> e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".<sup>5</sup>

La legge indica immediatamente i soggetti che sono destinatari delle norme contenute in essa. Parte della dottrina ritiene questa elencazione come tassativa mentre la parte maggioritaria reputa che la legge sia applicabile estensivamente anche ad altre figure non necessariamente indicate nella legge stessa. A sostegno di questa tesi viene sostenuto che le figure indicate dalla legge siano state scelte a titolo esemplificativo tra quelle più comuni e conosciute. A mio avviso è preferibile sostenere la tesi della dottrina maggioritaria poiché se l'elencazione fosse tassativa rimarrebbero escluse dalla tutela propria del professionista altre figure eventualmente previste o prevedibili dagli ordinamenti federali.

La norma elenca quali altri elementi caratterizzano la figura del professionista; innanzitutto, l'onerosità dell'attività sportiva, in secondo luogo la continuità, e la qualificazione di professionista da parte della Federazione sportiva nazionale di appartenenza. Questo ultimo elemento appare alquanto controverso.

Con il requisito della "qualificazione di professionista" da parte della Federazione la norma affida maggiore importanza non alla reale situazione di fatto (secondo cui è qualificato come professionista colui che dall'attività sportiva ricava proventi tali da provvedere al proprio sostentamento, come previsto dalla normativa FIFA 6 "Regulations on the status and transfer of

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, o CONI, è l'organismo di governo dello sport nel nostro paese, ricopre questo ruolo come ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Consiglio dei ministri.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. BELLAVISTA, Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica, Riv. Dir. Sport., 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La FIFA (Federation Internationale de Football Association) è la federazione internazionale che governa gli sport del calcio, calcio a cinque e beach soccer. Fondata nel 1904 a Parigi, la sua sede si trova a Zurigo in Svizzera. La federazione si occupa dell'organizzazione di tutte le

players")<sup>7</sup> ma apre alla possibilità che un soggetto, che di fatto svolga un attività sportiva come professionista guadagnando anche somme importanti, venga qualificato come dilettante e non possa così accedere alla tutela riservata agli atleti professionisti e all'esercizio del proprio diritto di lavoro. <sup>8</sup>

Su questo punto la giurisprudenza comunitaria e la dottrina si sono più volte espresse sostenendo che, come criterio qualificativo dello status di professionista, deve essere presa in considerazione la situazione di fatto, cioè se il soggetto in questione sia retribuito come un vero e proprio lavoratore a prescindere dalla qualificazione formale data dalla Federazione.<sup>9</sup>

## 1.1.3 PRESTAZIONE SPORTIVA E DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO.

Ai sensi dell'art. 3 <sup>10</sup> la prestazione a titolo oneroso dello sportivo costituisce oggetto di rapporto di lavoro subordinato <sup>11</sup>, questa previsione prevede l'inquadramento dello sportivo professionista quale lavoratore

manifestazioni intercontinentali, tra le quali, il più importante è sicuramente il Campionato del Mondo.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si tratta del regolamento emanato dalla FIFA in materia di status e di trasferimenti per quanto riguarda i calciatori.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> G. CHIAIA NOVA, La nuova disciplina delle società sportive professionistiche, Riv. Dir. Sport., 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARA, Diritto dello sport, Roma, 2017, pp. 183-215.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Art. 3: Prestazione sportiva dell'atleta. La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> D'HARMANT FRANCOIS A. (1986), Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive, in Riv. dir. sport., 1986.

subordinato a tutti gli effetti sottoposto quindi al controllo e alla direzione della società-datore di lavoro.

Al tempo stesso però la norma elenca tre requisiti che rendono la prestazione oggetto di lavoro autonomo:

- L'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- L'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza e sedute di preparazione o allenamento;
- La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese oppure trenta giorni ogni anno.

L'art. 4 <sup>12</sup> dispone che perché si costituisca un rapporto di lavoro subordinato è però necessario che vi sia un'assunzione diretta con relativa stipulazione di un contratto in forma scritta tra la società-datore di lavoro e l'atleta, la forma scritta è richiesta a pena di nullità. In questo caso notiamo subito una differenza sostanziale con la disciplina del contratto di lavoro ordinario in cui vige la libertà di forma, questa scelta si basa su una duplice esigenza. Da un lato si offre, attraverso la forma scritta, una maggiore tutela per lo sportivo, dall'altro lato è consentito un maggiore e più agevole controllo da parte della federazione sportiva nazionale.

Il contratto dovrà essere redatto secondo il contratto tipo predisposto conformemente agli accordi che intercorrono tra federazione sportiva nazionale e le categorie interessate. In mancanza di un contratto tipo, il rapporto che

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Art.4: Disciplina del lavoro subordinato sportivo. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

intercorre tra società e atleta non verrà qualificato come rapporto di lavoro sportivo ma come contratto di lavoro subordinato ordinario su cui sarà applicabile la Legge n. 230/1962<sup>13</sup> sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tutto ciò significa che la Legge n. 91/1981 regola solamente i contratti stipulati secondo i criteri dello stesso art. 4, dunque i contratti che sono stipulati in forma scritta e conformemente al contratto collettivo, quando i contratti non rispettano questi requisiti non sarà applicabile la Legge n. 91 ma dovrà applicarsi la normativa precedente, cioè la Legge n. 230/1962.

La società destinataria delle prestazioni sportive ha l'obbligo di depositare il contratto presso gli uffici della federazione sportiva nazionale in attesa di approvazione. 

Nel caso in cui il contratto contenga delle clausole peggiorative queste vengono sostituite automaticamente con quelle contenute nel contratto tipo. Lo sportivo sarà obbligato, con inserimento di apposita clausola nel contratto, a rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni che gli verranno impartite dalla società finalizzate al conseguimento degli scopi agonistici.

Nel contratto possono poi essere contenute altre clausole, ad esempio, una clausola compromissoria grazie alla quale le eventuali controversie nascenti tra società e sportivo sono devolute alla giurisdizione di un collegio arbitrale. Sarà la clausola stessa a dover indicare il numero di arbitri e le modalità di nomina.

Il contratto non può però contenere clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Legge 18 aprile 1962, n. 230 sul contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. SANINO, F. VERDE, Il diritto sportivo, terza edizione, Cedam, 2011.

risoluzione del contratto, né quest'ultimo può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. <sup>15</sup>

#### 1.1.4 CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 5<sup>16</sup> il contratto dal quale sorge il rapporto di lavoro subordinato sportivo tra società e atleta è soggetto ad un termine non superiore a cinque anni, il legislatore ammette la successione di contratto (rinnovo) tra le medesime parti.

Al tempo stesso è ammesso che prima della scadenza del contratto sia possibile la cessione dello stesso da parte di una società sportiva ad un'altra. Per la validità della cessione devono essere rispettati due limiti; il primo riguarda il consenso dell'atleta che diventa fondamentale per la cessione del contratto, il secondo attiene al rispetto delle modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

La scelta del primo limite da parte del legislatore e cioè il riconoscimento del consenso dell'atleta ceduto come elemento fondamentale perché vi possa essere la cessione del contratto non è casuale. In precedenza, si riteneva che il consenso non fosse necessario perché potesse perfezionarsi la cessione del calciatore e del suo contratto.

Per quanto attiene alle modalità fissate dalle FSN viene lasciato ampio spazio di manovra e la più ampia discrezionalità alle federazioni al fine di rappresentare al meglio le peculiarità di ogni sport. Le norme federali in questo

<sup>15</sup> F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1982.

Art.5: Cessione del contratto. Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

caso tendono a valorizzare a pieno l'ordinamento statale rispetto al quale si pongono come fonte integrativa e assumono il ruolo di condizioni di ammissibilità della cessione di contratto. La giurisprudenza è unanimemente concorde nel ritenere la violazione delle norme federali in materia comporti una semplice inefficacia dei contratti e non la loro nullità. La FIGC<sup>17</sup>, in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'art. 5 della legge 91/1981, ha dettato le modalità da osservare nella cessione del contratto ai sensi dell'art. 53 delle NOIF. Nel 1987, in seguito alla riforma delle Norme Organizzative Interne, le modalità della cessione del contratto sono state ampliate e dettagliate negli artt. 95, 102, 103 di cui ci occuperemo alla fine di questo capitolo. 18

Singolare è la previsione del limite temporale per la durata contrattuale individuato in cinque anni. A differenza di altre epoche storiche in questo caso il limite previsto tende a tutelare entrambe le parti del contratto secondo prospettive differenti. Per quanto riguarda il calciatore il limite è funzionale alla soppressione del vincolo sportivo poiché egli alla scadenza del termine riacquistava la libertà negoziale per la stipulazione di un nuovo contratto. Per le società il termine risponde al bisogno di preventivare l'affidamento sulle prestazioni dell'atleta. <sup>19</sup> Lo schema che viene contenuto nell'art. 5 della legge 91/1981 ricalca la norma contenuta nel Codice civile ex art. 1406 "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta." <sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> La Federazione Italiana Giuoco Calcio, meglio nota come FIGC, è associazione riconosciuta, con personalità giuridica federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il suo scopo principale è quello di promuovere in Italia il gioco del calcio, calcio a 5, e beach soccer. La cd. Federcalcio ha sede a Roma ed è affiliata alla FIFA dal 1905 e alla UEFA dal 1954. Fanno parte della Federcalcio le Leghe, ad esempio Lega serie A e Lega serie B, a cui è demandata l'organizzazione dei campionati e delle coppe.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> AA.VV., Diritto dello Sport, Le Monier, 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> M. SFERRAZZA, F. MITE, Sulla natura giuridica del contratto di trasferimento del calciatore professionista, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. XIII, Fasc. 1, 2017.

#### 1.1.5 PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

Il primo comma dell'art. 6 recita "Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile." La norma impone alle federazioni sportive nazionali di prevedere un premio in denaro che deve essere versato al momento della stipula del primo contratto professionistico del calciatore non professionista alla società dilettantistica presso la quale il calciatore abbia svolto la propria formazione giovanile.

Per calciatore non professionista si intende l'atleta militante nei campionati associati alla LND<sup>21</sup> e di età compresa tra i 18 3 i 25 anni. Il premio è dovuto solo nel caso in cui vi sia ancora il vincolo legato al tesseramento tra calciatore e società, perché sia riconosciuto il diritto al premio è quindi necessario che all'atto del trasferimento sussista il vincolo di tesseramento con il club dilettantistico. L'importo del premio è quantificato dalla tabella "B" ex art. 99 NOIF<sup>22</sup>, è possibile tuttavia che le società si accordino per un importo minore tramite un accordo da stipulare in forma scritta e da trasmettere per conoscenza alla Commissione Premi FIGC entro 90 giorni dalla sottoscrizione. Una volta maturato il diritto al premio la società dilettantistica titolare dell'ultimo tesseramento deve avanzare richiesta alla Commissione Premi FICG

<sup>20</sup>R. STINCARDINI, La cessione del contratto: Dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc. 1,

2008.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> La Lega Nazionale Dilettanti, o LND, è un'associazione privata non riconosciuta della quale fanno parte le società affiliate alla FIGC che partecipano alle serie dilettantistiche del campionato italiano. Viene fondata nel 1959, ha sede a Roma e si occupa di organizzare le serie dilettantistiche, e le varie coppe e supercoppe di categoria, nel rispetto delle norme federali.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Le Norme Organizzative Interne Federali, o NOIF, costituiscono il corpo normativo della FIGC, sono finalizzate a regolamentare ogni aspetto organizzativo interno della federazione e delle singole leghe che la compongono e delle società affiliate alle leghe stesse.

per ottenere la certificazione dell'importo dovuto. Una volta ottenuta la certificazione potrà pretendersi il pagamento. Questa previsione è importante poiché si tratta di un riconoscimento fondamentale per quelle società che fondano la loro struttura sulla valorizzazione dei giovani e investono principalmente sui settori giovanili e di formazione. La norma tende anche a far si che società meno blasonate che si sono occupate della formazione giovanile degli atleti si vedano corrisposte un riconoscimento quando, per cause di forza maggiore, l'atleta sceglie una società più blasonata o comunque più importante per la sottoscrizione del primo contratto professionistico.

Il secondo comma della norma stabilisce che viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta alla società che si è occupata della sua formazione giovanile in virtù di un tesseramento dilettantistico o per l'appunto giovanile. Ovviamente questo diritto è sottoposto a limiti; pur potendo essere esercitato anche in pendenza del precedente tesseramento devono essere rispettati i tempi e le modalità imposte dalle singole federazioni nazionali in relazione sia all'età dell'atleta ma anche in relazione alle caratteristiche delle singole discipline sportive. <sup>23</sup>

#### 1.1.6 VINCOLO SPORTIVO

Il cd. "vincolo sportivo" veniva imposto dalla normativa della FIGC agli sportivi, nello specifico agli atleti classificati come giovani, giovani di serie e dilettanti.

La differenziazione tra atleti professionisti e dilettanti veniva introdotta dalla legge 91/1981 la quale, lasciava ampio spazio di manovra alle federazioni

<sup>23</sup> F. GIOBBI, Il premio di addestramento e il premio alla carriera FIGC, www.meplaw.net.

15

sportive nazionali. La FIGC suddivideva la categoria dei professionisti e quella dei dilettanti in base al campionato a cui partecipavano le rispettive società. Quindi per esempio un giocatore che militava in serie D veniva qualificato come dilettante mentre un giocatore che militava in serie C2 (categoria appena superiore) veniva qualificato come professionista. Ovviamente questa distinzione presentava delle problematiche; la prima si riscontrava nel fatto che essendo una differenziazione basata soltanto su presupposto teorico si potevano di fatto avere atleti "dilettanti" ugualmente o in alcuni casi meglio remunerati rispetto ad atleti che venivano ricondotti alla categoria dei "professionisti". La seconda problematica era quella relativa al rapporto di lavoro che veniva ad instaurarsi tra società e giocatore, se da un lato il giocatore "professionista" sottoscrivendo il contratto con la propria società si ritrovava in un rapporto di lavoro subordinato, il calciatore "dilettante" non poteva sottoscrivere, ovviamente, un contratto di lavoro con la propria società non essendo la propria attività qualificabile come lavorativa. Come già ribadito precedentemente in questa trattazione, la giurisprudenza ha più volte combattuto questa distinzione sostenendo che la classificazione è da basare su criteri di fatto (remunerazione e attività effettivamente svolta) e non solamente teorici.

Non essendo l'attività dello sportivo dilettante qualificabile come lavorativa la Federazione ha quindi introdotto nell'ordinamento sportivo l'istituto del "vincolo", attraverso il quel l'atleta si lega alla società per la quale è tesserato, limitando il diritto di esercitare liberamente l'attività sportiva. L'istituto in esame è una diretta conseguenza della classificazione effettuata dalla federazione spinto dall'esigenza di giustificare il rapporto che intercorre tra lo sportivo e la società di appartenenza che, in molti casi, altro non è che un normale rapporto di lavoro. Tornando alla classificazione che viene effettuata dalla FIGC, le Norme Organizzative Interne suddividono i calciatori tesserati in: "giovani" (suddivisi poi in "giovani tout court" e "giovani dilettanti") e "non professionisti" (dilettanti). Vengono qualificati come "giovani" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al primo gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I giovani sono vincolati alla società di appartenenza solo per l'intera durata della stagione sportiva al termine della quale sono liberi di trasferirsi ad

un altro club senza la necessità di un nullaosta della società con cui è stato tesserato.

I "giovani dilettanti" possono assumere con la LND con la quale sono già tesserati, una volta compiuto il 14° anno di età, un vincolo fino al termine della stagione sportiva nella quale abbiano compiuto il 25° anno di età. Al compimento del diciottesimo anno di età i "giovani dilettanti" vengono qualificati come "non professionisti". I giovani che al compimento del quattordicesimo anno di età sono tesserati con una società affiliata ad una lega professionistica assumono la qualifica di "giovani di serie". Grazie a questa forma di tesseramento assumono un vincolo che li lega alla società di appartenenza fino al diciannovesimo anno di età; alla scadenza di questo vincolo l'atleta può sottoscrivere un contratto da professionista.

Sempre le NOIF attribuiscono alla società di appartenenza il diritto di sottoscrivere il primo contratto da professionista con il giovane di serie, purché esso venga esercitato nell'ultimo mese di pendenza del vincolo. A queste condizioni, dunque, l'atleta non è libero di optare, alla scadenza del vincolo, per il tesseramento con una società diversa poiché egli rimane ancora vincolato alla società di appartenenza. Il "vincolo sportivo", dunque, assoggetta i dilettanti e i giovani di serie alle decisioni ed alle volontà della società di appartenenza senza che l'atleta possa disporre liberamente delle proprie prestazioni sportive.

Nel caso di ipotesi di trasferimento dei giovani atleti o dei dilettanti che si riscontrano ai sensi degli artt. 95, 100, 105 delle NOIF si intuisce chiaramente che il sistema sia regolamentato in maniera molto stringente e che la stessa classificazione del calciatore incide in maniera netta sulla circolazione del cartellino dello stesso. L'atleta, in concreto, una volta contratto il vincolo, è assoggettato in primis all'impossibilità di recedere unilateralmente dal vincolo e poi a tutta una serie di restrizioni che limitano il suo diritto a svolgere la prestazione sportiva liberamente e incondizionatamente. Anche per quanto riguarda le ipotesi di svincolo la libertà dello sportivo viene fortemente limitata. Come nel caso delle ipotesi di trasferimento, eccetto l'ipotesi di accordo con il club, il calciatore rimane fortemente vincolato alla società di appartenenza, ed è esclusa la possibilità di recedere unilateralmente. Questo legame indissolubile

deriva proprio dall'assenza di un contratto di lavoro a fondamento della relazione giuridica tra la società e l'atleta che impedisce l'applicazione degli artt. 2118<sup>24</sup>, 2119<sup>25</sup> del Codice civile in materia di recesso, tutto ciò comporta una limitazione all'esercizio del diritto di accedere al mercato del lavoro professionistico oltre che del diritto alla libera circolazione dello sportivo.<sup>26</sup>

#### 1.1.7 PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DEL VINCOLO SPORTIVO

L'istituto del "vincolo sportivo" appena descritto presenta non pochi profili di illegittimità e criticità se messo in contrapposizioni con i diritti fondamentali dell'ordinamento giuridico e nello specifico con le norme costituzionali. Il primo contrasto che si può rilevare è quello con l'art. 2 della Costituzione. L'articolo appena citato recita "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"; si evince dunque che l'atleta deve poter esercitare tutti i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento, sia come individue sia nell'ambito delle Federazioni sportive nelle quali egli svolge la propria attività.

Un altro contrasto si ravvisa tra l'art. 3 della Costituzione e le disposizioni delle NOIF che suddividono gli atleti in professionisti e dilettanti, così come quelle norme che impongono le limitazioni alla libertà degli atleti che appartengono alla categoria dei giovani e dei non professionisti (dilettanti). L'art. 3 infatti vieta ogni discriminazione formale e sancisce l'eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e

<sup>24</sup> Art. 2118: Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Art. 2119: Recesso per giusta causa. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> M. COLUCCI, M. J. VACCARO, Vincolo sportivo e identità di formazione, www.colucci.eu

l'uguaglianza sostanziale dei cittadini. Di fatto nell'ordinamento sportivo si riscontra una palese discriminazione tra dilettanti e professionisti. I primi non sono liberi di recedere dal vincolo che li lega alla società di appartenenza, per effetto di un'ingiusta qualificazione dell'attività sportiva posta in essere, mentre i secondi sono liberi di recedere. Per NOIF e il vincolo sportivo, impedendo, sia al giovane di serie sia al dilettante, l'esplicazione esaustiva del diritto al lavoro e allo sviluppo professionale, oltre ad impedire al calciatore di scegliere liberamente la società per la quale svolgere l'attività lavorativa, contrastano con l'art. 4 della Costituzione. Tale articolo sancisce il diritto di accesso al lavoro, ovvero il diritto a concorrere al raggiungimento di una determinata attività lavorativa, avendone i requisiti e superando le eventuali selezioni imposte dalla normativa specifica. Per la cittadini. Di fatto nell'ordinamento sportivo si primi non sono liberi di accesso al lavoro, ovvero il diritto a concorrere al raggiungimento di una determinata attività lavorativa, avendone i requisiti e superando le eventuali selezioni imposte dalla normativa specifica.

Le Norme Organizzative Interne e il vincolo contrastano anche con l'art.4, dal momento che limitano il diritto del calciatore dilettante allo svincolo dalla società di appartenenza o concedono alla società il diritto a sottoscrivere il primo contratto da professionista<sup>29</sup>. In questo caso suddette norme ledono il diritto dell'atleta di accettare una offerta di lavoro differente, proveniente da un'altra società, violando quindi la norma della costituzione limitando l'accesso al mercato del lavoro dei giocatori. Il tesseramento è il sistema attraverso il quale gli atleti contraggono il vincolo e si legano al club di appartenenza senza la possibilità di recedere in modo unilaterale.

Questo sistema fa si che i giocatori non possano recedere liberamente neanche dal contratto di associazione che viene stipulato con la Federazione (contratto di associazione).

<sup>27</sup> L. MUSUMARA, E. C. BERNARDI (a cura di), Il rapporto di lavoro dello sportivo, Experta, Forlì, 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> P. MORO, Natura e limiti del vincolo sportivo, Rivista di diritto ed economia dello sport.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> F. M. CIRILLO, Commento sub art. 4 della Costituzione, in G. amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, Il diritto del lavoro.

Dunque, sia il tesseramento che il vincolo violano l'art. 18 della Costituzione, il quale recita "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente<sup>30</sup>, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". Questo articolo deve essere interpretato nel senso di garantire, ai soggetti che decidono di associarsi, anche il diritto di recedere liberamente dall'associazione di appartenenza salvo i casi in cui sia stato negoziato un patto di stabilità minima che dovrà comunque essere di durata ragionevole per non ledere il diritto di recesso disciplinato dall'art. 24 del Codice civile. Il vincolo che vede convolti i giovani dilettanti che lega il giocatore alla società di appartenenza dall'età adolescenziale fino al 25° anno di età è da ritenersi quindi in contrasto sia con l'art. 18 della Costituzione che con l'art. 24 del Codice civile in materia di diritto di recesso. <sup>31</sup> Su questo argomento è opportuno citare la sentenza del TAR Lazio nel caso Pollini<sup>32</sup>. Il Tribunale riteneva <<del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata. La concezione che considerava l'atleta come "proprietà" della Società appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale>>, questa affermazione si basava sulla considerazione che <<una volta scaduto il suo contratto la giocatrice si trovò, nonostante le numerose offerte di lavoro senza stipendio. La società ricorrente, cui "apparteneva" si rifiutò sia di riconoscerle

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cass. civ., 14 maggio 1997, n. 4244, in Giust. Civ., I, 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cass. civ., 9 maggio 1991, n. 5191, cit., ove si afferma che «L'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso senza necessità di specifica accettazione, anche se implicanti oneri economici (nella specie, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell'art. 24 c.c., che è norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di speciali forme e con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso»; Cass. civ., 4 giugno 1998, n. 5476, Giur. It., 1999, 488, ove si sancisce il principio in base al quale: «La valutazione di validità della clausola che esclude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato è subordinata alla verifica, da una parte, della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo, e, dall'altra, alla insussistenza di lesione di diritti costituzionalmente garantiti»; si veda anche, in materia di libertà di recesso: Trib. Napoli, 10 dicembre 1999, in Foro Napoli, 1999, 333; Trib. Trieste, 18 gennaio 2000, in Foro It., I, 2000, 2689.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Tar Lazio, sentenza del 12 maggio 2003, n. 4103.

un maggiore ingaggio con un nuovo contratto e sia di autorizzarne lo svincolo a "parametro zero". Inoltre, la Pollini dovette subire una squalifica dalla FIP, per aver adito senza autorizzazione la magistratura ordinaria del lavoro al fine di tutelare i propri diritti>>. Il collegio ribadisce anche in questa sede che tale concezione di "proprietà" è da attribuire alla qualificazione dell'atleta come dilettante. Per tutto ciò sopra esposto, si può sicuramente sostenere che, il vincolo sportivo, se messo in rapporto con i principi costituzionali considerati, risulta illegittimo e da ritenere affetto da nullità per la sua contrarietà a norme imperative dell'ordinamento. Inoltre, è totalmente condivisibile la tesi sostenuta dal TAR Lazio nella citata sentenza sul caso Pollini, secondo cui la ragione dell'imposizione del vincolo si può riscontrare nella decisione di operare una classificazione, imposta dalla legge 91/1981, tra atleti professionisti e dilettanti molto debole sia da un punto di vista logico sia da un punto di vista giuridico.

#### 1.1.8 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

Il primo comma dell'articolo 16 <sup>33</sup> della legge 91/1981 stabilisce che le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo, saranno eliminate in maniera graduale entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge, seguendo le modalità e i parametri stabiliti dalle FSN e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti e alla durata ed al contenuto del rapporto con la società. In questo caso si parla del vincolo sportivo degli atleti professionisti e nulla viene detto in merito al vincolo sportivo al quale sono

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Art. 16: Abolizione del vincolo sportivo. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società

ancora sottoposti i giocatori dilettanti. Per una riforma in merito al vincolo dei dilettanti si dovrà aspettare il D.lgs. 36/2021 di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.

#### 1.2 D.LGS. 36/2021

L'inquadramento normativo, avente ad oggetto il rapporto di lavoro sportivo, consolidatosi in ormai quarant'anni di vigenza della legge 91/1981 è stato recentemente messo in discussione. Infatti, nonostante l'entrata in vigore sia stata parzialmente rinviata al 1° gennaio 2023, è intervenuto, in attuazione della legge delega 86/2019<sup>34</sup>, il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36<sup>35</sup>, il quale è finalizzato a riordinare e a riformare le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. L'obbiettivo perseguito con la riforma dello sport<sup>36</sup> è quello di disciplinare in maniera unitaria la figura del lavoratore sportivo, eliminando la ormai obsoleta e, come abbiamo visto, nociva distinzione tra atleti professionisti e dilettanti. Il mezzo per concretizzare il superamento della arcaica discriminazione è di fatto l'estensione delle norme giuslavoristiche e assistenziali a coloro che, ai sensi della normativa precedente, ne erano privi, i dilettanti. Il decreto in oggetto, dunque, ribalta il paradigma di distinzione, basato su criteri teorici, tra sportivi dilettanti e sportivi professionisti, andando ad inquadrare come lavoratore sportivo chiunque percepisca compensi per lo svolgimento dell'attività sportiva. In questo senso, dunque, vien accolta una delle maggiori critiche che venivano rivolte alla distinzione teorica messa in pratica fin dai tempi della legge 91/1981.

Da questo punto di vista vi sono due novità importanti; la prima è il riconoscimento di tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Legge n. 86/2019 delega al Governo per l'adozione di misure per il lavoro negli enti sportivi professionistici e dilettantistici. Riforma del Coni.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> D.lgs. 36/2021, gazzettaufficiale.it.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Per "Riforma dello Sport" si intendono i cinque decreti legislativi emanati il 28 febbraio 2021, n.36, 37, 38, 39 e 40 che disciplinano rispettivamente: "il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", l'attuazione delle norme "in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo", "il riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", "la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi" e l''attuazione della norma "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

(non più solo per i professionisti), la seconda è la previsione dell'abolizione del vincolo sportivo, inteso come restrizione alle libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico.

#### 1.2.1 IL TESSERAMENTO

Il tesseramento è l'atto con il quale l'atleta si lega alla società e con la tessa instaura un rapporto associativo. Risponde essenzialmente a due esigenze;

- Da un lato permette la documentazione delle vicende della carriera dell'atleta tesserato e la possibilità di imputazione dei risultati sportivi raggiunti.
- 2) Dall'altro dà la possibilità di valutare i risultati sportivi dell'atleta anche a beneficio della società sportiva di cui fa parte.

Da queste esigenze si deduce che il vincolo del tesseramento ha una duplice valenza, infatti, l'atleta con il tesseramento crea un duplice legame, uno con la società sportiva per la quale viene tesserato e l'altro con la FSN alla quale la società è affiliata<sup>37</sup>. Si viene a creare un rapporto giuridico trilaterale tra una federazione, l'ente sportivo o società per la quale l'atleta svolge l'attività sportiva e lo stesso soggetto persona fisica che mette in pratica l'attività sportiva all'interno delle competizioni e secondo i dettami imposti dal club di appartenenza. Grazie a questo rapporto giuridico a durata limitata si produce in capo all'ente sportivo di riferimento delle conseguenze positive anche da un punto di vista fiscale, quest'ultimo, infatti, può usufruire di agevolazioni per quanto riguarda la tassazione di incassi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive istituzionali nei confronti dei soggetti tesserati<sup>38</sup>. Sempre attraverso il rapporto giuridico trilaterale l'atleta otteneva il rilascio della tessera federale.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Può essere parte del rapporto di tesseramento una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva.

L'art. 15 dispone che nei casi ammessi, attraverso il tesseramento, l'atleta può associarsi con la FSN o con la disciplina sportiva associata. L'atleta tesserato è titolare di diritti nei confronti della società con la quale egli si lega; egli ha il diritto di partecipare all'attività sportiva e alle competizioni della società per la quale è tesserato.

Ulteriore diritto che può essere vantato è quello relativo alla possibilità di concorrere, se in possesso di determinati requisiti, a ricoprire determinate cariche all'interno degli organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari ovviamente secondo le norme statuarie e regolamentari. Ovviamente gli atleti tesserati sono obbligati a rispettare le prescrizioni imposte dalle FSN e dalle stesse società per le quali sono tesserati. Questa norma è stata oggetto di forti critiche, in quanto appare scritta in maniera superficiale. Il testo recita<sup>39</sup>: "Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari". Il legislatore, in questo caso, da l'impressione di non essere pienamente a conoscenza della materia che sta cercando di regolamentare. Leggendo il testo della norma, infatti, sorge il dubbio che questa disposizione vada ad introdurre l'obbligo di associazione per tutti i propri tesserati andando poi a vietare la configurazione consolidatasi che prevede che vengano associati solo i soggetti che, nel concreto, vogliono essere coinvolti nella organizzazione delle attività per il perseguimento dello scopo sociale. Se questa interpretazione fosse corretta,

3

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> In particolare, vengono esentati dalla tassazione sui redditi gli incassi delle quote ricevute per i corsi o comunque le attività svolte nei confronti dei tesserati (cosiddetta "decommercializzazione dei corrispettivi specifici" – cfr. art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n.917) e, almeno fino all'anno di imposta 2024, tali incassi devono anche essere considerati fuori dal campo dell'IVA (cfr. art.4 della Legge IVA – DPR 26 ottobre 1972, n.633).

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Art.15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36

e dunque tutti gli enti sportivi fossero obbligati ad associare tutti i tesserati, le conseguenze negative sarebbero molteplici. Innanzitutto, si andrebbe a mettere in discussione il requisito della democraticità 40 dell'ordinamento interno dell'associazione; per fare un esempio, prendiamo due casi. Prendiamo in considerazione una associazione che ha al suo interno 25 tesserati che partecipano attivamente all'organizzazione, programmazione ed esecuzione delle attività svolte e 400 tesserati che svolgono esclusivamente l'attività sportiva senza essere interessati al coinvolgimento nella vita associativa<sup>41</sup>. In questo caso il requisito della democraticità sarà sicuramente rispettato in quanto, avremo 25 soggetti che saranno interessati a partecipare attivamente a tutto ciò che concerne la programmazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività sportiva, finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale. 42 Adesso prendiamo invece in considerazione una associazione che obbliga tutti i propri tesserati a partecipare, anche senza un interesse effettivo, agli aspetti organizzativi, gestionali e operativi dell'associazione stessa. In questo secondo caso il criterio di democraticità sarà quasi sicuramente non rispettato in quanto soltanto pochi tesserati avranno un interesse effettivo a partecipare attivamente all' attività sociale. La poca partecipazione porterebbe poi ad un impedimento per quanto riguarda l'effettuazione di cambiamenti che in alcuni casi sono indispensabili per l'associazione sportiva, ad esempio, la variazione dello statuto.

Ulteriore problema che si può riscontrare è che da un punto di vista economico, e cioè da un punto di vista dei costi derivanti dal continuo inserimento di nuovi soci in relazione ai nuovi tesseramenti, questa configurazione, di prevedere il tesseramento solo dei soggetti che siano anche contemporaneamente associati, non è sostenibile. Tuttavia, è possibile,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cfr. art.90, c.18, lettera e) della legge 27 dicembre 2002 n.289 e art.4, c.7, lettera e) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> In questi casi, infatti, è presumibile e comprensibile che la maggior parte dei tesserati, anche se siano stati convocati, non partecipino alle assemblee e non si impegnino per lo sviluppo dell'attività sociale.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> L'oggetto sociale di una associazione o società sportiva dilettantistica generalmente è rappresentato dall'esercizio dell'attività sportiva attraverso la formazione, la preparazione e la gestione di squadre o gruppi di atleti e la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva anche attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni.

nonostante la norma appaia apparentemente chiara, dare un'interpretazione differente. Si può infatti, valorizzare il fatto che letteralmente l'art. 15 prevede che il tesserato instaura un rapporto con la propria associazione "o" con la federazione sportiva nei casi ammessi. L'utilizzo della congiunzione "o" lascia spazio all'interpretazione secondo cui, nei casi ammessi dai regolamenti delle federazioni, il tesserato debba diventare un associato della federazione stessa e non dell'associazione per la quale si tessera. Interpretando in questo senso la norma non sarebbero le associazioni sportive obbligate ad associare i tesserati ma le federazioni. Dunque, non vi sarebbe lo stravolgimento della pratica consolidatasi nel tempo secondo cui sono le stesse associazioni sportive a trovare un loro equilibrio tra tesserati associati e non associati.

Effettivamente sembra difficile che il legislatore abbia voluto imporre un cambiamento così radicale ed impattante sull'organizzazione delle associazioni.<sup>43</sup>

#### 1.2.2 IL LAVORATORE SPORTIVO

La nuova figura di lavoratore sportivo viene introdotta dall'art. 25 del D.lgs. 36/2021, il primo comma definisce come tale "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29".

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> F. ZUCCONI, Riforma dello sport: disciplina del tesseramento, www.studiofabiozucconi.it

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Art. 29: Prestazioni sportive amatoriali:1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. 2. Le prestazioni sportive dei

Subito la norma fa notare la prima grande novità, ossia l'eliminazione, in questo caso, della distinzione tra professionisti e dilettanti imposta dalla legge 91/1981, basata su criteri puramente teorici e addirittura discriminatori. Ne consegue che anche chi di fatto svolge l'attività sportiva per società dilettantistiche, dal momento in cui percepisce un compenso, che non sia un semplice rimborso spese, acquisisce la qualifica di lavoratore sportivo. Infatti, ai sensi della normativa precedente, poteva succedere che un giocatore pur nel concreto percependo una remunerazione cospicua da parte della società di appartenenza, ma essendo militante in un campionato affiliato alla LND, venisse categorizzato come dilettante, con tutte le conseguenze derivanti. Come abbiamo già analizzato l'ordinamento precedente prevedeva la distinzione tra professionisti e dilettanti in base solamente ai campionati di appartenenza, non prendendo in considerazione criteri di fatto come, ad esempio, la remunerazione.

Da questa qualificazione derivavano una serie di conseguenze; i professionisti potevano sottoscrivere un contratto di lavoro ed accedere alle tutele giuslavoristiche previste dal nostro ordinamento, i dilettanti, invece, non essendo la loro attività considerata come lavorativa, si vedevano negata questa possibilità. Il secondo comma dell'art. 25 invece si occupa di specificare le tipologie di rapporto di lavoro che possono essere assunte dal lavoratore sportivo. Nello specifico l'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Il comma 3 si occupa della certificazione dei contratti di lavoro, inserita nel D.lgs. 276/2003<sup>45</sup> al fine di andare a ridurre il contenzioso

volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 $<sup>^{45}</sup>$  Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/2003.

per quanto riguarda la qualificazione dei contratti di lavoro, andando ad attestare la conformità alle disposizioni di legge. La norma effettua un rinvio agli accordi stipulati dalle FSN e dalle organizzazioni più rappresentative delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

Il comma 4 stabilisce altresì che, l'attività di lavoro sportivo può essere oggetto anche di prestazioni occasionali e il comma successivo specifica che ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, essendo compatibili le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere tributario e previdenziale.

### 1.2.3 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

Il lavoro sportivo prestato dagli atleti in maniera prevalente e continuativa si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Esso, può però costituire oggetto di rapporto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di allenamento o preparazione;
- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni su base mensile o trenta giorni su base annuale.

Ai sensi dell'art. 27 il rapporto di lavoro subordinato sportivo si costituisce attraverso la stipulazione di un contratto in forma scritta, tra sportivo e club destinatario delle prestazioni sportive. Il contratto dovrà essere redatto sulla base della tipologia di contratto predisposto ogni tre anni dalla FSN, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. La società parte del contratto ha l'obbligo di depositare lo stesso, entro sette giorni dalla stipulazione, presso gli uffici della FSN per l'approvazione. Dovranno inoltre essere depositati tutti gli ulteriori contratti

stipulati tra il calciatore e il club, ad esempio contratti che abbiano ad oggetto diritti d'immagine. Nel caso in cui nel contratto siano inserite clausole peggiorative, queste sono sostituite automaticamente da quelle contenute nel contratto tipo. Il contratto sottoscritto dal club e dall'atleta deve contenere una clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni imposte per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'art. 26 detta alcune disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro sportivo, sia che esso venga praticato nel settore professionistico sia nel settore dilettantistico. Non si applicano gli artt. 4, 5, 13, e 18 della legge 300/1970<sup>46</sup> (statuto dei lavoratori), né le disposizioni inerenti ai licenziamenti individuali di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 604/1966<sup>47</sup> e degli artt. 2, 4 e 5 della legge 108/1990<sup>48</sup>. Anche le norme relative alla riduzione del personale di cui all'art. 24 della legge 223/1991<sup>49</sup> e le disposizioni dell'art 1 della legge 12/1992<sup>50</sup> non sono applicabili ai contratti di lavoro sportivo. In sostanza l'intera complessa normativa in materia di licenziamenti non viene applicata, per esclusione espressa, al lavoro subordinato sportivo.

Non viene espressamente esclusa l'applicabilità, invece, delle norme ai sensi dell'art. 4 della legge 604/1966 e l'art. 15 della legge 300/1970 le quali si riferiscono alla nullità del licenziamento discriminatorio. Inoltre, non viene esclusa espressamente, nella nuova normativa l'applicabilità dell'art. 3 della legge 108/1990, secondo la quale il licenziamento discriminatorio ai sensi delle norme citate, comporta le conseguenze previste dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

<sup>46</sup> LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori): Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luogo di lavoro e norme sul collocamento.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> LEGGE 15 luglio 1966, n. 604: Norme sui licenziamenti individuali.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> LEGGE 11 maggio 1990, n. 108: Disciplina dei licenziamenti individuali.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> LEGGE 23 luglio 1991, n. 223: Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> LEGGE 28 giugno 1992, n. 12: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

L'effetto che ha avuto la sopra citata legge 108/1990, successiva alla legge sul lavoro sportivo del 1981, è stato quello di estendere al lavoro sportivo la tutela reale prevista contro il licenziamento discriminatorio, equiparando così la fattispecie al comune lavoro subordinato, dunque prevedendo la possibilità del reintegro sul posto di lavoro. La domanda che a questo punto sorge spontanea è relativa alla possibilità che questa soluzione possa conciliarsi con l'espressa esclusione dell'applicazione dell'art. 18<sup>51</sup> dello statuto dei lavoratori prevista ai sensi della nuova normativa del d.lgs. 36/2021.

Deve ritenersi che la particolarità del lavoro sportivo, per la quale viene espressamente esclusa l'applicabilità delle norme in materie di licenziamento, valga anche per l'ipotesi del licenziamento discriminatorio. L'interessato, dunque, può chiedere solamente il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 8<sup>52</sup> della legge 604/1966. Questa soluzione non si accorda perfettamente con la dichiarata nullità del licenziamento discriminatorio, ma al tempo stesso l'opinione contraria si scontra con la non applicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori e della tutela reale, attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro, assicurata da questa norma. Inoltre, a favore della prima soluzione, essendo consentito al datore di lavoro il licenziamento ad nutum ai sensi dell'art. 2118<sup>53</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Art. 18: Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Art. 8: Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della già menzionata indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

del codice civile, l'eventuale prova del licenziamento discriminatorio può costituire solamente motivo per richiedere il risarcimento danni, non però ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, ma ai sensi dell'art. 2043<sup>54</sup> del codice civile secondo il quale "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". L'art. 26 del D.lgs. 36/2021 stabilisce inoltre che il contratto di lavoro subordinato sportivo può avere una durata massima non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammesso il rinnovo, sempre a tempo determinato, tra le medesime parti.

Il contratto può essere ceduto, prima della scadenza, da un club ad un altro previo consenso dell'atleta. Ovviamente per quanto riguarda la cessione del contratto devono essere rispettate le modalità fissate dalle FSN.

Il contratto può prevedere una clausola compromissoria, grazie alla quale le eventuali controversie riguardo l'attuazione del contratto vengono devolute ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà indicare gli arbitri oppure contenere il numero e le modalità di nomina.

L'accordo non può poi contenere clausole di non concorrenza o comunque clausole che limitino la libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla cessazione del contratto.

#### 1.2.4 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

In concomitanza con l'identificazione della nuova figura del lavoratore sportivo il D.lgs. 36/2021 prevede l'abolizione del vincolo sportivo anche per i giocatori cosiddetti dilettanti.

51

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Art. 2118: (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Art. 2043: (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il vincolo sportivo, a livello dilettantistico non è altro che il vincolo di esclusiva che si viene ad instaurare tra un'atleta e la società per la quale egli si tessera. Come sappiamo, per quanto riguarda il settore del professionismo, questo vincolo è stato abolito con la legge 91/1981<sup>55</sup>. Con il venir meno di questo vincolo il calciatore può rimanere tesserato per una determinata società solamente in funzione di un contratto di lavoro sportivo, per i quali è prevista una durata massima di cinque anni e comunque prorogabili. Ovviamente questi contratti, essendo onerosi, comportano un costo per le società. Il problema si pone dal momento che, mentre questo costo, per quanto riguarda le società professionistiche, può essere agevolmente sostenuto grazie alle varie entrate economiche (vendita di biglietti, diritti TV, ecc....), per quelle dilettantistiche rappresenta un danno economico non di poco conto. A livello dilettantistico l'unico patrimonio delle società è costituito dai giocatori in rosa, che dai 14 o dai 16 anni in poi, con il tesseramento, assumono un particolare vincolo fino al 25° anno di età. Ora, con l'abolizione del vincolo sportivo, le società dilettantistiche subiscono un danno doppio; da un lato viene meno il patrimonio costituito dalla "proprietà", fino ai 25 anni<sup>56</sup>, dei calciatori tesserati, dunque, anche la possibilità di monetizzare dalla loro cessione, dall'atro, i costi da sostenere per mantenere i giocatori in rosa, in seguito alla sottoscrizione dei contratti, diventano insostenibili. Come è facilmente intuibile questa riforma non soddisfa i club, preoccupati della possibilità di perdere i loro giocatori, sui quali hanno investito tempo e denaro, che con l'abolizione del vincolo, sono più liberi di cambiare squadra al termine della stagione.

Ai sensi dell'art. 31, alle FSN viene lasciato ampio spazio di manovra per attuare l'eliminazione del vincolo sportivo; infatti, possono formulare una disciplina transitoria che sia finalizzata a diminuire gradualmente le limitazioni. Le Federazioni, dunque, possono gestire autonomamente la riduzione degli effetti del vincolo sportivo fino alla completa abolizione entro il termine previsto

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Per esattezza, il vincolo sportivo per i professionisti è stato abolito ai sensi dell'art. 16 della legge 91/1981.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Come previsto dalla normativa previgente, ossia dalla legge 91/1981.

dal decreto; decorso tale termine il vincolo sportivo si intende abolito automaticamente.

Le FSN devono prevedere con apposito regolamento che alla sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo le società sportive professionistiche sono obbligate a riconoscere un premio di formazione tecnica suddiviso proporzionalmente tra le società in cui il giocatore ha svolto la sua formazione, il premio viene calcolato seguendo parametri e modalità che tengono conto della durata del rapporto formativo. Il premio dovrà essere versato alle società presso le quali l'atleta si è formato a livello dilettantistico, amatoriale o giovanile, oppure tra le società professionistiche nelle quali il calciatore ha svolto l'attività giovanile. Lo stesso premio deve essere riconosciuto dalle società dilettantistiche, alle società di medesima categoria presso le quali il calciatore ha svolto il suo percorso di formazione.

Le Federazioni devono indicare i parametri e le modalità per la misura del premio, questi devono tenere conto dell'età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto che intercorre tra gli atleti e la società con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

La preoccupazione delle società, in merito alla perdita dei giocatori, dovrebbe essere alleviata dal riconoscimento del premio di formazione tecnica, ma potrebbe trattarsi di una magra consolazione.

#### 1.3 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE (NOIF)

Le NOIF costituiscono il corpo normativo della FIGC, sono finalizzate a regolamentare ogni aspetto organizzativo interno della federazione e delle singole leghe che la compongono e delle società affiliate alle leghe stesse.<sup>57</sup>

#### 1.3.1 STATUS DEI CALCIATORI

I calciatori vengono qualificati come, ai sensi dell'art. 27, come:

- Professionisti
- Non professionisti
- Giovani
- Giocatori di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)

Sono qualificati come professionisti gli atleti che svolgono l'attività sportiva a titolo oneroso e con continuità e che sono tesserati per società affiliate alle Leghe previste dalla FIGC.

L'art. 27 stabilisce che il rapporto da professionista, e il tesseramento, si costituisce mediante la sottoscrizione di un contratto in forma scritta tra il calciatore e il club che intende far uso delle sue prestazioni. La durata massima prevista per i calciatori maggiorenni è di 5 stagioni sportive mentre per i calciatori minorenni è di 3 stagioni sportive. Il contratto deve essere stipulato secondo le modalità e i criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di categoria. Il primo contratto da professionista può essere stipulato dagli atleti che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva.

I non professionisti, ai sensi dell'art. 29, vengono definiti come quei calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono l'attività sportiva per società che sono affiliate alla Lega nazionale dilettanti, svolgono attività di calcio a 5 o attività di carattere ricreativo. Per questa categoria viene esclusa ogni forma di

Norme Organizzative interne dena FIGC, www.ngc.r

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Norme Organizzative Interne della FIGC, www.figc.it.

lavoro, sia di carattere autonomo sia di carattere subordinato. Possono percepire però rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta o premi i giocatori tesserati da società partecipanti ai campionati della LND e giocatori di calcio a cinque che partecipano ai campionati nazionali previsti dalla FIGC.

La categoria dei giovani è quella più articolata, in quanto racchiude<sup>58</sup>:

- Giovani
- Giovani dilettanti
- Giovani di serie

Sono qualificati come giovani i giocatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno all'inizio della stagione sportiva. Gli atleti rientranti in questa categoria possono essere tesserati per società che sono affiliate alle leghe previste dalla FIGC oppure da società che si concentrano esclusivamente sul settore giovanile. Il "giovane"<sup>59</sup> rimane vincolato alla società per la quale è tesserato solamente per la stagione sportiva in corso, al termine della stessa è libero di diritto. Rientrano nella categoria dei giovani dilettanti quei calciatori che al compimento del 16° anno di età assumono con la società affiliata alla LND, per la quale sono già tesserati o per la quale verranno tesserati, un vincolo di tesseramento fino al termine della stagione sportiva nella quale compiranno il 24° anno di età. Con l'acquisizione di questo vincolo assumono anche la qualifica di giovani dilettanti e al compimento del diciottesimo anno di età acquisiscono la qualifica di non professionista. Questa disposizione ai sensi dell'art. 32 è stata modificata in funzione dell'eliminazione del vincolo sportivo. A partire da luglio 2022, infatti, i calciatori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possono assumere il vincolo di tesseramento anche per una sola stagione al termine della quale sono liberi di diritto.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> G. FEBBO, L. BIANCO, Vincoli ai contratti con i calciatori professionisti giovani di serie, <u>www.filodiritto.com</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>L. VIZZINO, Giovani di serie e giovani dilettanti, categorie a confronto, www.avvocatisport.it.

L'ultima categoria prevista dalle NOIF è quella rappresentata dai "giovani di serie" ai sensi dell'art 33. I calciatori che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età assumono questa qualifica quando vengono tesserati per un club affiliata ad una delle leghe professionistiche. Essi assumono un particolare vincolo, fino al diciannovesimo anno di età, finalizzato a completare l'addestramento e la preparazione, da parte della società, per utilizzarli nel campionato di militanza. Sia la società che il calciatore acquisiscono un particolare diritto nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo. Il calciatore ha diritto, in virtù del rapporto di addestramento tecnico<sup>60</sup>, senza l'acquisizione dello status di professionista, a un'indennità determinata annualmente dalla lega a cui è affiliata la società di militanza. La società per la quale è tesserato il giovane di serie, invece, ha il diritto di sottoscrivere con quest'ultimo il primo contratto da professionista. La durata massima prevista per questo contratto è di tre anni. Questo diritto, inoltre, deve essere esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del periodo di tesseramento con le modalità stabilite dal consiglio federale.

### 1.3.2 IL TESSERAMENTO

Il tesseramento è l'atto con il quale il calciatore instaura un rapporto associativo con il proprio club e, nei casi ammessi, con la lega di appartenenza. Il tesserato acquisisce il diritto di partecipare all'attività sportiva e alle competizioni organizzate dalla FIGC e della società a cui è associato. Il tesseramento comporta l'insorgere di doveri sia in capo alla società che in capo al calciatore tesserato.

Per quanto riguarda la società, è tenuta a garantire ai suoi tesserati lo svolgimento dell'attività sportiva nell'osservanza dei limiti e delle modalità imposte dalle norme federali per la categoria di appartenenza, rispettando il tipo

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Per rapporto di addestramento tecnico si intende quello che intercorre tra atleta e società nell'arco temporale nel corso del quale il "giovane di serie" viene preparato all'impiego dei campionati disputati dalla società professionistica di appartenenza, sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie il diciannovesimo anno di età.

di rapporto instaurato con il tesseramento. Nel caso di inosservanza il club viene deferito agli organi della giustizia sportiva per i conseguenti procedimenti disciplinari<sup>61</sup>.

I calciatori tesserati sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalla federazione, dalle rispettive leghe e divisioni oltre che le indicazioni impartite dal club di appartenenza. I professionisti sono obbligati a rispettare anche gli accordi collettivi<sup>62</sup> e qualsiasi legittima clausola contenuta nei contratti individuali. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni <sup>63</sup> previste nei contratti e negli accordi collettivi.

I giovani di serie devono partecipare alle attività di addestramento e formazione tecnica predisposte dalla società di appartenenza, devono altresì astenersi da qualsiasi attività, anche di natura sportiva, in conflitto con tali attività. Possono essere irrogate sanzioni dal tribunale federale su richiesta della società di appartenenza, queste non possono però essere di natura economica. <sup>64</sup> Anche le sanzioni a carico dei non professionisti o dei giovani dilettanti sono irrogate dal tribunale federale su richiesta della società.

Ai sensi dell'art. 36 sono tesserati dalla FIGC:

- Gli arbitri
- I dirigenti federali

<sup>61</sup> Art. 12: Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

- a) Ammonizione scritta.
- b) Multa.
- c) Riduzione della retribuzione.
- d) Esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato o con la prima squadra.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> In ambito professionistico il rapporto di lavoro tra le società e i calciatori tesserati è disciplinato dagli accordi collettivi predisposti e sottoscritti dalla FIGC, Lega Nazionale Professionisti e AIC (associazione italiana calciatori).

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Art. 11: Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integranti della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Accordo collettivo tra FIGC, LNPA, AIC, www.assocalciatori.it

- I dirigenti ed i collaboratori delle società
- I tecnici
- I calciatori

I calciatori vengono tesserati per la federazione su richiesta presentata attraverso la società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva entro il 31 marzo di ogni anno.

I giovani, giovani dilettanti e i giovani di serie possono essere tesserati anche oltre tale termine. L'art. 39 dispone che la richiesta di tesseramento deve essere redatta sui moduli predisposti dalla FIGC, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del club e, nel caso di minore, dai soggetti che esercitano la potestà genitoriale. Alla richiesta di tesseramento deve essere allegata la dichiarazione, da parte del calciatore, di sussistenza o insussistenza di un eventuale pregresso tesseramento presso federazioni estere. Nel momento in cui viene depositata la richiesta il tesseramento produce i suoi effetti.

Nel caso di calciatore professionista il tesseramento si intende valido e produce i propri effetti nel momento in cui viene concesso il visto di esecutività da parte della lega di appartenenza o della federazione. In seguito al tesseramento, il giorno successivo al rilascio del visto di esecutività <sup>65</sup> è consentita l'utilizzazione del calciatore professionista da parte del club per il quale è tesserato, il calciatore dilettante, invece, è utilizzabile dal giorno successivo al deposito della richiesta di tesseramento. Il comma 5 dell'art. 39 specifica che nel caso in cui un calciatore venga utilizzato prima dei termini stabiliti è prevista la sanzione dell'ammenda a carico della società, a meno che non configuri una violazione più grave per il codice di giustizia sportiva.

L'art. 40 pone dei limiti al tesseramento dei calciatori; gli arbitri e gli allenatori professionisti non possono essere tesserati come calciatori, nel caso in cui un calciatore acquisisca la qualifica di allenatore o di arbitro decade dal

tesseramento e non possono più tesserarsi a meno che non sia rilasciato un nulla osta ad un nuovo tesseramento da parte della società.

Gli iscritti nell'elenco degli allenatori dilettanti possono fare richiesta di tesseramento come dirigenti o come calciatori solo alla società per la quale svolgono già l'incarico di allenatore, nel caso in cui non svolgano tale attività possono richiedere il tesseramento come calciatori per qualsiasi società. I calciatori dilettanti possono, invece, richiedere il tesseramento come allenatori solo per la società per la quale sono tesserati come calciatori.

Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età viene concesso nel caso in cui il nucleo familiare sia residente da almeno sei mesi nella regione in cui ha sede il club per il quale si chiede il tesseramento, oppure in una provincia confinante con quella di residenza.

Possono poi essere tesserati calciatori residenti in Italia che non siano mai stati per una federazione estera. A tal proposito è previsto che il calciatore rilasci un'autodichiarazione nella quale certifica tale requisito. La federazione può autorizzare il tesseramento anche in assenza di detto requisito nel caso venga rilasciato il "transfer internazionale" della federazione di provenienza in cui deve essere indicata la qualifica di "professionista" o "non professionista". Le società che partecipano a campionati professionistici possono liberamente tesserare calciatori che provengono da federazioni estere. Alle richieste di tesseramento vanno però allegate le attestazioni di cittadinanza.

### 1.3.3 CONTRATTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

L'art. 93 delle norme organizzative interne della federazione si occupa di regolamentare gli accordi contrattuali che vengono stipulati tra i calciatori professionisti, gli allenatori della medesima categoria con i club di appartenenza. È necessario che gli accordi tra i tesserati e la società siano conformi a quelli

"tipo" previsti negli accordi collettivi stipulati con le associazioni di categoria, devono essere redatti su appositi moduli che vengono forniti dalla lega alla quale la società è affiliata. Il contratto deve contenere anche il nome dell'agente che ha partecipato alla stipulazione dell'accordo. Vi è la possibilità di prevedere premi collettivi<sup>66</sup>, purché essi risultino da accordi depositati presso la lega o la FIGC entro e non oltre il termine stabilito dagli accordi collettivi<sup>67</sup>, in mancanza della previsione di un termine specifico dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva. Inoltre, è possibile riconoscere ai singoli calciatori o allenatori premi individuali relativi a particolari obbiettivi sportivi purché anche questi risultino da accordi stipulati con i tesserati stessi nel momento della sottoscrizione del contratto, oppure successivamente, sempre entro i termini stabiliti dagli accordi collettivi o, in mancanza, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva. Il deposito del contratto presso la lega di appartenenza è fondamentale dato che, nel caso in cui questo non sia depositato entro i termini stabiliti è prevista l'esclusione e la non utilizzabilità del calciatore in gare ufficiali. La validità di un contratto tra club e calciatore non può essere influenzata dall'esito di esami medici o dal rilascio di un permesso di lavoro, come invece avviene in altri paesi come, ad esempio, il Regno Unito<sup>68</sup>.

Le NOIF vietano la previsione di qualsiasi premio, indennità o compenso che sia in contrasto con le norme regolamentari della federazione, con le pattuizioni contrattuali o con ogni altra disposizione federale. Anche la corresponsione da parte del club ai propri tesserati di compensi o premi superiori a quelli pattuiti è vietata a meno che non siano depositate e approvate dalla lega di appartenenza le modificazioni. Nel caso in cui le società non rispettino questi divieti imposti ai sensi dell'art.94, esse ed i loro rappresentati legali sono passibili di sanzioni previste dal Codice di giustizia sportiva.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Art.4 comma 4: società e calciatori posso stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di determinati obbiettivi sportivi, di squadra o individuali.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Le intese aventi ad oggetto i premi collettivi devono essere depositate presso la Lega Nazionale Professionisti entro 20 giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Per poter giocare nel Regno Unito i calciatori stranieri necessitano un permesso di lavoro. L'ottenimento del permesso di lavoro in ambito calcistico dipende da alcuni fattori, ad esempio un calciatore per ottenerlo deve aver giocato un determinato di partite per la propria nazionale.

#### 1.3.4 TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO

La cessione del contratto è uno strumento grazie al quale il diritto all'utilizzazione della prestazione sportiva di un calciatore viene trasferito da un club ad un altro. In seguito alla cessione, infatti, il calciatore dovrà svolgere la propria attività sportiva in favore della società cessionaria. La cessione di contratto può essere sia a titolo definitivo oppure a titolo temporaneo (il cosiddetto prestito). Gli accordi di trasferimento o le cessioni del contratto dei calciatori devono essere redatti, anche per via telematica, per iscritto su appositi moduli forniti dalle leghe e dalla FIGC e si formalizzano attraverso la formazione di tre diversi documenti:

- Il contratto di "variazione del tesseramento", questo documento deve essere sottoscritto da tutte e tre le parti contraenti; club cedente, club cessionario e calciatore ceduto.
- Il documento di variazione del tesseramento, in questo documento vengono indicati i corrispettivi decisi dalle due società, le modalità e i tempi di pagamento.
- Il contratto di lavoro sportivo, stipulato tra la società cessionaria e il calciatore.

Si può notare come questo istituto si differenzi dalla cessione di contratto in ambito civilistico. Sotto questo punto di vista, infatti, sarebbe più opportuno parlare di risoluzione consensuale del contratto con successiva formazione di un nuovo accordo tra soggetti differenti. Analizzando con attenzione la fattispecie si può notare come prima vi sia una risoluzione del contratto tra società cedente e calciatore e, in seguito, la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società cessionaria. Inoltre, la somma di denaro che verrà versata dalla società cessionaria alla società cedente corrisponderà sia al costo del calciatore, in base al suo valore, che, come sappiamo, viene deciso arbitrariamente dal club di appartenenza, ma anche un risarcimento per il danno subito derivante dalla perdita in capo alla società cedente del calciatore, il quale rappresenta, per la società, un patrimonio sia economico che tecnico oltre che un lavoratore subordinato.

I documenti sopra indicati sono gli unici idonei a consentire la variazione di tesseramento per l'atleta per il trasferimento o cessione di contratto. Qualsiasi tipo di pattuizione non presente nell'accordo è da considerare nulla ed inefficace e comporta sanzioni disciplinari ed economiche. La validità dell'accordo non può, come nel caso del tesseramento, essere condizionata dall'esito di esami di carattere medico o dal rilascio di un permesso di lavoro. Si richiede la sottoscrizione, a pena di nullità, sia dei rappresentanti delle società partecipanti all'accordo sia del calciatore interessato, nel caso questi sia di minor età, di chi esercita la responsabilità genitoriale. La cessione di contratto è ammessa tra società associate a leghe professionistiche solo nel caso in cui il calciatore interessato vi consenta. Il consiglio federale stabilisce annualmente i periodi, detti in gergo finestre di mercato<sup>69</sup>, in cui possono avvenire le cessioni a titolo definitivo o temporaneo. È previsto poi un limite massimo per quanto riguarda i tesseramenti di un calciatore all'interno della stessa stagione sportiva. Un atleta, infatti, non può tesserarsi per più di tre società diverse, ma potrà partecipare a gare ufficiali solo per due delle società per le quali è stato tesserato.

Le società possono inserire nell'accordo di cessione di contratto le clausole che preferiscono sempre che esse non siano in contrasto con le norme federali. La clausola più particolare è quella prevista ai sensi dell'art. 102 comma 4, che prevede il "diritto di opzione". Questa previsione fa si che la società cedente possa riacquistare a titolo definitivo il calciatore dopo un determinato periodo di tempo dalla società cessionaria. Perché si possa esercitare il diritto di opzione è necessario che:

 Nell'accordo di cessione definitiva di contratto venga indicato il corrispettivo che viene deciso dalle società per la concessione del diritto di opzione e il corrispettivo, che può essere legato a particolari condizioni, per la possibile riacquisizione del contratto del calciatore;

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Le finestre di mercato previste dalla FIGC sono essenzialmente 2, una invernale aperta dal 02 gennaio al 31 gennaio e una estiva aperta dal 01 luglio al 01 settembre.

- La clausola contenente il diritto di opzione sia sottoscritta dal calciatore interessato, il quale deve dichiarare espressamente il consenso e l'accettazione di qualsiasi conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione;
- La società cedente stipuli con il calciatore un accordo economico decorrente dalla seconda stagione da quando è avvenuta la cessione definitiva di contratto;
- La società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni

La società cedente può esercitare o rinunciare ad esercitare il diritto in esame solamente nel primo giorno della cd. finestra di mercato estiva della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione del contratto. Altre clausole invece possono prevedere premi o indennizzi per le società contraenti da erogare al verificarsi di determinate condizioni, ad esempio al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Il consiglio federale è l'organo incaricato di dettare le modalità e gli eventuali limiti alla cessione dei contratti.

### 1.3.5 CESSIONI TEMPORANEE DI CONTRATTO

La cessione temporanea di contratto, il cosiddetto prestito, è una particolare fattispecie che prevede la cessione temporanea del diritto all'utilizzazione delle prestazioni sportive del calciatore da una società cedente alla società cessionaria. Le ragioni per cui si utilizza questo particolare tipo di accordo possono essere molteplici, ad esempio un calciatore giovane può essere ceduto "in prestito" per fare esperienza e per ottenere un impiego maggiore rispetto a quello che potrebbero avere nel club di appartenenza. L'art 103 delle NOIF prevede che la cessione temporanea del contratto può avere una durata massima mai superiore a due stagioni sportive. Può essere a titolo oneroso, in questo caso viene previsto dalle società un corrispettivo che la società cessionaria dovrà versare alla società cedente oppure a titolo gratuito, in questo caso non viene previsto nessun corrispettivo in virtù della cessione. I due club possono convenire che il pagamento dello stipendio dell'atleta sia a carico del cedente o del cessionario. Può essere concesso alla società cessionaria il diritto

d'opzione che permette alla stessa di trasformare la cessione da temporanea a definitiva. In questo caso si parla appunto di "prestito con diritto di riscatto". Ovviamente il diritto deve risultare nell'accordo di cessione temporanea, il quale deve indicare anche il corrispettivo convenuto. Inoltre, sono necessarie altre due condizioni:

- La scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione
- La società cessionaria con diritto di opzione deve stipulare con il calciatore un contratto economico con scadenza non antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

Il calciatore deve accettare, a pena di nullità, la clausola che prevede il diritto d'opzione con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto da parte della società cessionario. L'accordo può anche prevedere un diritto di contro opzione (cosiddetto controriscatto), da esercitarsi in caso di esercizio della società cessionaria, il corrispettivo deve però essere indicato espressamente. Possono essere anche inserite delle clausole che prevedono premi in favore delle società contraenti da versare nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. Una particolare fattispecie è rappresentata dalla cessione temporanea con obbligo del cosiddetto riscatto. In questo caso l'accordo prevede l'obbligo di trasformare la cessione da temporanea a definitiva al verificarsi di determinate condizioni specificamente indicate. Inoltre, è possibile prevedere che la cessione temporanea venga prolungata unilateralmente da parte della società cessionaria, in questo caso l'accordo deve contenere tale facoltà e sempre nel rispetto dei limiti di durata previsti dal comma 1 dell'art. 103<sup>70</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Art. 103 comma 1: Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso: a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto. con condizione non ancora verificatasi. è risolta diritto:

Gli accordi di trasferimento temporaneo possono essere risolti con il consenso delle società contraenti e del calciatore interessato mediante la compilazione di un apposito modulo da depositare, nei termini stabiliti, presso la lega di appartenenza della società cedente. Se questo avviene si ripristina il rapporto originari con la società cedente e le eventuali clausole di opzione o di obbligo di riscatto si risolvono di diritto. I premi che nel frattempo vengono maturati devono essere versati alla società che ne ha diritto. Una volta che viene ripristinato il rapporto con la società cedente il calciatore può essere utilizzato nelle gare ufficiali.

L'art 103bis comma 3 prevede inoltre la possibilità di una risoluzione unilaterale anticipata da parte della società cedente. Questa facoltà deve risultare espressamente dall'accordo e può essere esercitata solamente all'interno delle cosiddette finestre di mercato. Anche in questo caso la clausola che prevede il diritto di recesso deve essere sottoscritta a pena di nullità dal calciatore interessato.<sup>71</sup>

#### 1.3.6 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La risoluzione del rapporto contrattuale tra società e calciatore comporta la fine del rapporto di tesseramento dal giorno in cui gli organi federali competenti ne prendono ufficialmente atto. In seguito alla risoluzione, il calciatore è libero di sottoscrivere un altro contratto di lavoro sportivo con una società diversa solo nei periodi stabiliti per i trasferimenti e la cessione di contratto, proprio come accade in caso di scadenza del rapporto contrattuale. La risoluzione può avvenire consensualmente oppure unilateralmente. Perché il

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> G. FEBBO, Cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva e ipotesi di distacco del calciatore professionista e ipotesi del distacco a beneficio di altro datore di lavoro, www.filodiritto.it.

calciatore possa essere tesserato da una nuova società in seguito alla risoluzione consensuale è necessario che la documentazione inerente alla risoluzione sia depositata presso la lega di appartenenza. Ipotesi particolare di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale si ha nel caso in cui la società retroceda da una lega professionistica ad una lega dilettantistica, ad esempio dalla serie C alla serie D. La risoluzione però non determina la decadenza del tesseramento, quest'ultimo prosegue con la medesima società e il calciatore acquisisce la qualifica di non professionista.

Prima della scadenza del termine sono consentite due tipologie di scioglimento del contratto:

- La risoluzione consensuale
- Il recesso unilaterale per giusta causa

Per quanto riguarda la risoluzione consensuale, entrambe le parti si accordano per lo scioglimento anticipato del rapporto. Negli ultimi anni si è diffusa la pratica di inserire un'apposita clausola nei contratti calcistici, la cd. clausola rescissoria. Questa clausola consente al calciatore di recedere dal contratto unilateralmente ed in qualsiasi momento attraverso il pagamento di cifre esorbitanti, spropositate rispetto al reale valore del giocatore. L'origine di questa clausola è da ricercare alla normativa spagnola e più precisamente nell'art. 16 del Real decreto 1006/1985. Ai sensi di questo articolo è possibile inserire nei contratti di lavoro calcistico una clausola di risoluzione che prevede il pagamento di una multa come corrispettivo del recesso anticipato. La ratio di questa previsione si ritrova nel tentativo di conciliare la libertà contrattuale dell'atleta con la tutela degli interessi della società con la quale egli stipula il contratto di prestazione sportiva. In questo senso, si concede al calciatore di recedere anticipatamente il contratto ed al club di ottenere un vantaggioso indennizzo economico. Nella pratica, inoltre, la somma prevista dalla clausola per la risoluzione del rapporto contrattuale viene versata dal club che intende stipulare un contratto con il calciatore stesso, in seguito alla risoluzione. In un certo senso si viene a verificare una sostituzione in quanto la squadra che intende acquisire le prestazioni dello sportivo paga in forza di questo la somma prevista dalla clausola. Spesso, sono state mosse critiche all'utilizzo di questa pratica da parte della dottrina. Quest'ultima ritiene che apponendo clausole di recesso elevatissime, sproporzionate rispetto al valore del giocatore, si tende non tanto a prevedere un indennizzo per la società ma più che altro a disincentivare l'ingaggio del calciatore da parte di altri club, oppure ad ottenere somme incredibilmente alte per la cessione dell'atleta. In questo modo si verrebbe a realizzare un vero e proprio abuso del diritto da parte della società. In altri casi la pratica è stata criticata per il motivo opposto, ossia che la clausola potrebbe causare una svalutazione eccessiva del valore del giocatore, e di riflesso potrebbe arrecare un danno alle società che hanno formato e valorizzato l'atleta.

Per quanto riguarda invece recesso unilaterale<sup>72</sup> per giusta causa, cioè il caso in cui sia impossibile per una delle parti proseguire gli impegni assunti con la stipulazione del contratto, non è possibile schematizzare le ipotesi di giusta causa di recesso visto che queste sono rimesse ad una valutazione caso per caso. Tuttavia, possiamo analizzare dei casi che possono rientrare in questa fattispecie.

Prendiamo il caso in cui un calciatore venga escluso reiteratamente dalla rosa dei convocati oppure il caso in cui venga escluso dalla lista dei calciatori da portare in ritiro per la preparazione della stagione agonistica. Queste ipotesi possono rientrare nella fattispecie di giusta causa in quanto integrano l'ipotesi di lesione del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta.<sup>73</sup>

Altre ipotesi di giusta causa invece vengono individuate dagli accordi collettivi: l'accordo collettivo FIGC-AIC-LNP per calciatori professionisti di serie A e B, individua nella morosità<sup>74</sup> della società oltre determinati limiti

<sup>72</sup> M. DI FRANCESCO, Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel calcio professionistico, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. III, Fasc. 3, 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> M.PIROLI, Risoluzione contrattuale con e senza giusta causa sportiva nel calcio, www.sportslex.it.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Art. 13: Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti, ed a condizione che, decorso

temporali una ipotesi di giusta causa. Inoltre, questo accordo stabilisce che sia il calciatore sia la società hanno il diritto di recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti con un ulteriore clausola che prevede il diritto del calciatore ad ottenere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% della retribuzione lorda annua. Nel caso in cui non vi è giusta causa, il recesso si considera illegittimo con il conseguente diritto al risarcimento danni per la parte adempiente. Ai sensi dell'art. 1223 C.c.<sup>75</sup>, nel caso in cui la società receda senza giusta causa, viene riconosciuto al calciatore il diritto ad ottenere tutta la retribuzione che avrebbe percepito se il rapporto fosse continuato fino al termine pattuito nell'accordo, con la possibilità di detrarre quanto l'atleta avrebbe percepito, o avrebbe potuto percepire, dopo il licenziamento, da una nuova occupazione che ha trovato, o che avrebbe potuto trovare, usando l'ordinaria diligenza.

Nel caso in cui, invece, sia lo sportivo a recedere senza una giusta causa egli è tenuto il danno pattuito dalla società che nella maggior parte dei casi viene determinato convenzionalmente attraverso l'inserimento di una clausola penale nel contratto.

anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Art. 1223 C.c.: Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

### **CAPITOLO II**

# ANALISI ED EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLO STATUS E SUI TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI

SOMMARIO: **2.1** Nascita ed evoluzione storica del "Regulation on the status and transfer of players" – 2.1.1 Sentenza Bosman – 2.1.2 Principi generali – 2.1.3 TMS – 2.1.4 Certificato di trasferimento internazionale – 2.1.5 Prestito - **2.2** Stabilità contrattuale tra professionisti e società – 2.2.1 Caso Leaõ – **2.3** Trasferimenti internazionali dei minori – 2.3.1 Caso Barcelona – **2.4** Identità di formazione e meccanismo di solidarietà – **2.5** Giurisdizione

## 2.1 NASCITA ED EVOLUZIONE REGULATION ON THE STATUS AND TRANSFER OF PLAYERS

Tutte le norme che disciplinano i trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti sono contenute nel regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, ossia il "Regulation on the status and transfer of football players" Emanato, per la prima volta, dal Comitato Esecutivo FIFA il 7 luglio 2001, entrò in vigore nel settembre dello stesso anno. L'emanazione da parte del Comitato è legittimata ai sensi dell'art. 61 dello Statuto FIFA, il quale concede all'organo la possibilità di emanare il Regolamento in questione. L'origine del regolamento è da ricercare nell' "Accordo di Bruxelles" sottoscritto da FIFA, UEFA ed Unione Europea riguardante la codificazione dei principi per la modifica delle norme Regolamento fifa sullo status e i riguardanti i trasferimenti dei calciatori tra diverse federazioni. Fondamentale per la

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Regolamento fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc.1, 2008.

sottoscrizione di questo accordo fu la cd. Legge Bosman<sup>77</sup>, la quale nel 1996 spinse la Commissione Europea a dichiarare che il regolamento dei trasferimenti in vigore fino ad allora, adottato nel 1991, e le restrizioni riguardanti la nazionalità dei calciatori in esso contenute, violavano l'art. 48 del Trattato CEE sulla libera circolazione dei lavoratori. In seguito alla battaglia legale portata avanti da Jean-Marc Bosman nel 1995 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva stabilito che i calciatori potevano trasferirsi gratuitamente al termine del loro rapporto contrattuale ad un club appartenente ad un'altra federazione europea oltre ad essere autorizzati a firmare un precontratto con un altro club se il contratto in essere aveva una durata inferiore ai 6 mesi. Venne inoltre imposto alle leghe nazionali europee di eliminare qualsiasi tipologia di vincolo numerico in materia di tesseramento di calciatori stranieri. A titolo di esempio la Serie A, all'epoca, imponeva alle società affiliate di rispettare un tetto massimo di tre calciatori stranieri e nelle competizioni UEFA non potevano essere convocati più di tre calciatori con nazionalità diverse da quella della società di appartenenza. Oggi per molte società europee sono ancora previste limitazioni di giocatori stranieri ma limitate alla concezione di calciatori extracomunitari, cioè non aventi cittadinanza di un paese europeo.

Ovviamente nel tempo vi sono state numerose modifiche, in primis a causa dell'evolversi della materia e della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei cittadini/lavoratori.

### 2.1.1 SENTENZA BOSMAN

La sentenza del 15 dicembre 1995<sup>78</sup> emanata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea ridisegnò completamente il panorama giurisprudenziale in materia di circolazione dei calciatori. La fattispecie riguardava il caso del calciatore Jean-Marc Bosman, il quale militava nella RFC Liegi squadra militante nella Jupiler League, la massima divisione del

\_\_\_\_

51

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> E. LUBRANO, L. MUSUMARA, Diritto dello sport, Roma, 2017

campionato belga. Il calciatore vincolato alla società da un contratto la cui scadenza era prevista per il 1990 era intenzionato a trasferirsi a giocare in una squadra francese, la Dunkerque. La società però non propose una somma sufficiente a titolo di indennità e la società di provenienza rifiutò il trasferimento, altro impedimento era rappresentato, inoltre dal numero di giocatori stranieri che all'epoca militavano già nella squadra del litorale francese, in contrasto con le norme federali; quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto cedere uno dei suddetti per fare spazio a Bosman. Il primo punto che emerge dalla fattispecie in questione è che all'epoca la società cessionaria era obbligata a versare un'indennità alla società cedente, pur, di fatto, non esistendo più nessun rapporto contrattuale con quest'ultima. A questo punto il calciatore belga decise di portare il suo caso dinanzi alla Corte di Giustizia, la quale ridisegnò i principi in tema di mercato lavorativo calcistico enunciando due regole fondamentali.

- Illegittimità delle norme federali in materia di limiti di trasferimento e alla utilizzazione di un determinato numero di calciatori comunitari.
- Illegittimità dei regolamenti federali che riconoscevano alle società di avere diritto a vedersi corrisposta una somma a titolo di indennità di preparazione e promozione, derivante dalla cessione di un proprio giocatore anche in seguito alla scadenza del contratto, tutto ciò violando l'art. 48 del Trattato CEE che stabilisce il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio comunitario.

La Corte impose l'applicazione del principio di libera circolazione a tutto lo sport professionistico e semiprofessionistico in sincronia con il principio secondo il quale debba intendersi lavoratore percepisca una seppur minima retribuzione. La sentenza ha efficacia erga omnes in quanto è stata emanata in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE e sostanzialmente impone una determinata interpretazione dell'art. 48 anche ai singoli giudici nazionali. Le questioni che furono trattate nella sentenza andavano oltre a quelle contenute nell'art. 48, infatti furono presi in considerazione anche gli artt. 85 e 86 del Trattato a causa delle violazioni dei principi di concorrenza da parte delle normative federali che imponevano limiti alla circolazione degli atleti. La corte nello specifico affermò "l'art. 48 del Trattato CE osta alla applicazione di norme emanate da federazioni sportive in forza delle quali un giocatore professionista, cittadino di uno stato membro, alla scadenza del contratto che lo

vincola ad una società può essere ingaggiato da società di altro stato membro solo se questa abbia versato alla società di appartenenza un'indennità di trasferimento, preparazione o promozione" aggiungendo che "l'art. 48 del Trattato CE osta alla applicazione di norme emanate da federazioni sportive in forza delle quali, nelle partite che organizzano le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri stati membri"<sup>79</sup>.

La sentenza<sup>80</sup> è stata l'innovazione fondamentale nell'evoluzione della figura del calciatore; infatti, dichiarando l'illegittimità delle norme federali che prevedevano il pagamento di un'indennità anche in seguito alla scadenza del contratto, ha definito il passaggio ad un regime contrattuale puro, garantendo l'effettivo svincolo del calciatore il cui contratto è scaduto. Tutto ciò ha portato alla possibilità per il calciatore di liberarsi e di potersi trasferire alla società che preferisce. Quest'ultima non sarà più tenuta a pagare una somma a titolo di indennizzo ma dovrà semplicemente corrispondere lo stipendio concordato con il calciatore.

Le società, come precauzione in seguito alla sentenza Bosman, si adoperarono per rivedere immediatamente i contratti dei calciatori ed allungarne la durata per tutelarsi e garantirsi le loro prestazioni senza il pericolo di poterli perdere a parametro zero in seguito alla scadenza del contratto. La posizione contrattuale dei giocatori, infatti, in questo periodo storico vede un notevole rafforzamento dato che egli si trova garantito dalla lunghezza dell'attuale contratto e dalla possibilità alla scadenza di firmare con qualsiasi squadra gli faccia l'offerta più vantaggiosa. Ai giorni nostri si assiste ad un'ancora maggiore forza contrattuale dei calciatori professionisti data dalla loro visibilità, dal loro

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 15 dicembre 1995, causa C. 415/93, ASBL Union Royale Belge des Sociétes de Football Association c/ Bosman; Royal Club Liegeois c/Bosman; Unione des Associations Européennes de Football UEFA c/ Bosman, in *Foro.it*, 1996.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Bosman c. Royal Football Club de Liege, in Riv. Dir. Sport, 1996, 541 ss.

potere commerciale in alcuni casi e anche dal comportamento speculativo dei loro agenti, i quali chiedono cifre altissime, a titolo di commissione, per far rinnovare i propri assistiti, ma questo è un tema che cercherò di trattare nel capitolo quarto.

### 2.1.2 REGULATION ON THE STATUS AND TRANSFER OF PLAYERS (RSTP); PRINCIPI GENERALI

La struttura del regolamento in questo modo:81

- i. Principi generali su status e trasferimenti dei calciatori (artt. 1-12bis)
- ii. Stabilità contrattuale (artt. 13-18)
- iii. Influenze di terze parti (artt. 18bis-18ter)
- iv. Previsioni speciali in merito a calciatrici femminili (art. 18quater)
- v. Protezione dei minori (artt. 19-19bis)
- vi. Indennità di formazione e meccanismo di solidarietà (artt. 20-21; allegati n. 4-5)
- vii. Risoluzione delle controversie FIFA (artt. 22-25)
- viii. Disciplina del rilascio dei calciatori convocati dalle nazionali (allegato n. 1)
  - ix. Disciplina del transfer (art. 9; allegati n. 3-3a)

L'art. 1 dispone che il presente regolamento contiene regole vincolanti in materia di status dei calciatori, la loro possibilità di partecipazione al calcio organizzato, e i loro trasferimenti tra società appartenenti a diverse federazioni. Specifica poi che ogni Federazione nazionale dovrà emanare i regolamenti finalizzati a disciplinare i trasferimenti interni dei calciatori, con l'obbligo di tenere conto, in questi regolamenti, di alcuni principi fondamentali in materia enunciati nel regolamento FIFA, primo tra i quali il principio secondo cui il contratto può essere risolto per giusta causa o per giusta causa sportiva<sup>82</sup>. Inoltre,

<sup>81</sup> Commentary on the Regulations on the status and transfer of players, 2021, www.fifa.com

<sup>82</sup> Artt. 13, 14, 15, 16, 17.

è previsto che particolari articoli debbano essere obbligatoriamente trascritti a livello nazionale senza modificazioni<sup>83</sup>.

Per quanto riguarda lo status del calciatore l'art. 2 dispone che i calciatori che partecipano alle attività di calcio organizzato possono essere dilettanti o professionisti e al secondo paragrafo viene data la definizione di professionista; il calciatore che abbia stipulato un contratto in forma scritta con un club e che in cambio della propria prestazione riceva un pagamento superiore alle spese sostenute per esercitare la prestazione calcistica. Tutti gli altri calciatori sono ritenuti dilettanti. In materia di tesseramento è fondamentale l'art. 5 il quale prevede l'obbligo per un calciatore di essere tesserato presso la Federazione nella quale milita la società che intende utilizzare le sue prestazioni sportive, questo perché solo i calciatori tesserati sono autorizzati a partecipare al calcio organizzato. Un calciatore può essere tesserato presso un club alla volta e per non più di tre club nella medesima stagione sportiva, in questo lasso di tempo il calciatore può però partecipare a gare ufficiali solo per due club diversi.

L'art. 6 stabilisce invece i periodi trasferimento in cui i calciatori possono trasferirsi. Questi devono essere decisi dalle Federazioni sportive nazionali, il regolamento FIFA dispone inoltre una deroga, la quale prevede che i calciatori senza contratto o di cui il contratto sia scaduto possono trasferirsi anche al di fuori di questi periodi. Il secondo comma prevede però dei limiti alla libertà di determinazione dei periodi di trasferimento da parte delle FSN; infatti, il primo periodo non può essere superiore alle 12 settimane e di norma inizia alla fine della stagione sportiva e si conclude prima dell'inizio della nuova stagione, il secondo periodo invece, previsto a metà stagione, non può superare le 4 settimane. I periodi devono essere inseriti nel TMS<sup>84</sup> (Transfer Market System). I calciatori possono essere tesserati solo in seguito alla presentazione di

<sup>83</sup> Artt. da 2 a 8, 10, 11, 18, 18 bis, 19 e 19 bis.

un'apposita richiesta di trasferimento inoltrata dalla società alla Federazione nazionale durante il periodo di trasferimento. Le norme relative ai periodi di trasferimento non si applicano ai calciatori dilettanti, per le competizioni di riferimento saranno le Federazioni a decidere liberamente i periodi in cui i calciatori possono essere trasferiti.

La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a presentare alla società per la quale il calciatore è tesserato il passaporto del calciatore. Si tratta di un documento in cui vengono riportate tutte le informazioni dell'atleta tra cui anche la lista dei club nei quali egli ha militato e per il quale è stato tesserato a partire dal dodicesimo anno di età. La richiesta di trasferimento dei calciatori professionisti deve essere presentata insieme al contratto dell'atleta. L'art. 9 disciplina una fattispecie molto importante; vale a dire il certificato di trasferimento internazionale. I calciatori, infatti, possono essere trasferiti solo quando la Federazione, presso la quale intendono trasferirsi, ha ricevuto il CTI dalla Federazione di provenienza. Il CTI deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto a limiti di tempo, una copia inoltre deve essere depositata presso la FIFA. Un professionista può essere ceduto in prestito, ai sensi dell'art. 10, ad un'altra società sulla base di un contratto, in forma scritta tra il calciatore e le società interessate alla cessione temporanea. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole previste per i trasferimenti a titolo definitivo comprese quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà. La durata minima è quella che intercorre tra due periodi di trasferimento. Nel caso in cui un calciatore non tesserato presso la federazione partecipi ugualmente ad una gara ufficiale, tale partecipazione sarà considerata illegittima. Viene prevista una serie di sanzioni anche a carico del calciatore e della società.

### 2.1.3 TRANSFER MARKET SYSTEM (TMS)

Il TMS 85 (sistema di trasferimento elettronico) è un sistema di informazioni e dati su internet utilizzato per semplificare il processo di trasferimento internazionale dei calciatori, migliorare la trasparenza e l'ottimizzazione del flusso di informazioni. Questo sistema è stato pensato per garantire, alle autorità preposte a verificare l'osservanza delle regole in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori, maggiori informazioni. Viene strutturato in modo tale da consentire una netta distinzione tra i pagamenti relativi ai trasferimenti internazionali dei giocatori, infatti, l'inserimento di questi pagamenti nel sistema rappresenta l'unico modo per garantire la trasparenza e la rintracciabilità del denaro utilizzato per i trasferimenti, inoltre il sistema è importante per avere la certezza che i pagamenti abbiano ad oggetto il trasferimento di un calciatore reale e non fittizio, utilizzato per il riciclaggio di denaro. Il TMS è una procedura obbligatoria imposta per tutti i trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti nell'ambito del calcio a 11. Qualsiasi tesseramento senza utilizzazione del sistema in esame sarà considerato nullo ed invalido. In caso di trasferimento internazionale e in assenza della stipula del contratto di trasferimento, la società di destinazione deve fornire informazioni specifiche e caricare nel sistema i documenti relativi al trasferimento. Nel caso invece di trasferimento con stipula di un contratto di trasferimento, una volta che viene sottoscritto il contratto, le società interessate devono inviare le informazioni e caricare nel sistema le informazioni relative al trasferimento. Le società devono inoltre prevedere al loro interno dei responsabili del sistema TMS (TMS manager). Questi soggetti devono essere in possesso delle competenze necessarie per operare il sistema e su di loro graverà la responsabilità di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa. Il TMS manager dovrà inserire e verificare le informazioni relative al trasferimento nel sistema e, se necessario, garantire la corrispondenza delle informazioni richieste includendo anche i documenti necessari.

Anche le Federazioni sono responsabili della tenuta dei dati relativi alla stagione, al tesseramento, alle società ad esse affiliate e agli agenti. Le FSN

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Annexe 3: Transfer Matching System, Commentary on the RSTP, 2021, www.fifa.com

sono anche responsabili di provvedere all'elaborazione elettronica del CTI<sup>86</sup> e a confermare, quando necessario, la revoca del tesseramento dei calciatori dalla Federazione. Tornando alle società esse sono tenute ad utilizzare il sistema per i trasferimenti internazionali, i dati che devono obbligatoriamente essere forniti sono:

- Se si tratta di ingaggio o svincolo del giocatore
- Se si tratta di trasferimento a titolo definitivo o prestito
- Se esiste o meno un contratto di trasferimento
- Se vi sia uno scambio di giocatori all'interno del trasferimento
- Nel caso in cui si tratti di un prestito dovrà essere indicato se si tratta di una restituzione, di un'estensione o se il prestito viene convertito in trasferimento permanente
- Nome, nazionalità e data di nascita del calciatore
- Club di provenienza
- Federazione di provenienza
- Data del contratto di trasferimento
- Data di inizio e fine del contratto di prestito
- Data di inizio e fine del contratto del calciatore con la società di provenienza
- Data di inizio e fine del contratto con la società di destinazione
- Compenso del calciatore
- Nome dell'agente del calciatore
- Indicazione della corresponsione del trasferimento: quota di trasferimento fissa, clausola rescissoria, quota di trasferimento con riserva, contributo di solidarietà, indennità di formazione
- Valuta del pagamento
- Importi, date di pagamento
- Estremi bancari
- Dichiarazione di pagamenti effettuate a terzi

Per garantire che le società e le federazioni adempiano agli obblighi relativi al TMS, la FIFA ha istituito un apposito organo il FIFA TMS GmbH. Il compito principale di quest'ultimo è quello di indagare in merito alle

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Certificato di trasferimento internazionale

questioni legate ai trasferimenti internazionali. Le società e le federazioni sono obbligate a collaborare con questo organismo, e in caso di mancato adempimento o mancata collaborazione il GmbH può attivare sanzioni da parte della Commissione Disciplinare FIFA. Per quanto riguarda i trasferimenti interni alle singole FSN viene previsto un sistema diverso, il DTMS<sup>87</sup> (Domestic Transfer Matching System). Attraverso questo sistema si può procedere al tesseramento del calciatore inserendo i dati necessari per ottenere il CTI.

### 2.1.4 CERTIFICATO DI TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE

I calciatori professionisti tesserati per club affiliati ad una determinata federazione sportiva nazionale possono essere tesserati presso un club affiliato ad una federazione sportiva diversa solo in seguito al rilascio, da parte della FSN di provenienza, del Certificato di Trasferimento Internazionale<sup>88</sup>. Si tratta di un certificato che viene rilasciato per consentire al calciatore di essere tesserato presso una federazione diversa. Il rilascio del certificato è essenziale in qualsiasi caso di trasferimento internazionale, non solo per quelli a titolo definitivo. La federazione di provenienza deve rilasciare il certificato a titolo gratuito al momento del trasferimento del calciatore e inviarlo alla federazione di destinazione, in mancanza del cd. Transfer l'atleta è impossibilitato a partecipare a gare ufficiali con la nuova società.

L'allegato 3 del RSTP dispone che il transfer cartaceo sia sostituito dal CTI elettronico, questo, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, viene rilasciato attraverso il TMS. La richiesta di CTI deve essere inviata dalla

M GERMANI II Transfer Matching System (TN

<sup>87</sup> H. M. GERMANI, Il Transfer Matching System (TMS), 2018, www.hmglex.it

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Annexe 3, art. 8, Administrative procedure governing the transfer of players between associations, Commentary on the RSTP, 2021, www.fifa.com

federazione di destinazione attraverso il TMS entro l'ultimo giorno del periodo di trasferimento della federazione di destinazione. Quando viene creato il certificato la federazione di provenienza deve caricare anche una copia del passaporto del calciatore ai sensi dell'art. 7 del RST, inoltre devono essere caricate anche le informazioni relative ad eventuali sanzioni disciplinari a carico del giocatore che dovranno essere scontate presso la federazione di destinazione. Nel momento in cui il sistema riporta che il trasferimento è in attesa della richiesta del CTI, il club di destinazione deve provvedere a richiedere alla federazione di provenienza attraverso il TMS, la creazione del CTI per il calciatore. Quando la federazione di provenienza riceve la richiesta deve chiedere alla società di provenienza e al calciatore se il contratto sia giunto a scadenza, se sia stata concordata una risoluzione anticipata o se vi sia una controversia contrattuale. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta la federazione di provenienza può o creare il CTI a favore della federazione di destinazione oppure rifiutare la richiesta indicando nel TMS la motivazione alla base del rifiuto. Ricevuto il CTI la federazione di destinazione deve darne conferma e compilare le informazioni relative al tesseramento del calciatore nel sistema.

Nel caso in cui la federazione di destinazione non riceva nessuna risposta alla richiesta di CTI entro 15 giorni dalla presentazione, deve tesserare il calciatore presso il club di destinazione in maniera provvisoria (tesseramento provvisorio). La federazione di destinazione a questo punto deve inserire tutte le informazioni relative al tesseramento nel TMS. Il tesseramento provvisorio diverrà definitivo trascorso un anno dalla richiesta di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori potrà comunque revocare il trasferimento se la federazione di provenienza dia spiegazioni in merito alla mancata risposta alla richiesta di CTI. La federazione di provenienza non dovrà creare un CTI nel caso in cui tra club precedente e calciatore vi sia una controversia contrattuale sulla base di circostanze previste dall'allegato 3, art. 8.2, paragrafo 4b. in questo caso, infatti, in seguito ad apposita richiesta della federazione di destinazione, la FIFA può adottare misure provvisorie in presenza di circostanze eccezionali. Nel caso in cui l'organo competente autorizzi il tesseramento provvisorio, la

federazione di destinazione dovrà inserire le informazioni necessaria per il trasferimento nel TMS.

### 2.1.5 PRESTITO

L'art. 10 del Regolamento FIFA dispone che un calciatore professionista può essere ceduto in prestito ad un altro club in seguito ad un accordo scritto tra il calciatore e i club interessati. Al prestito vengono applicate le stesse regole previste per il trasferimento a titolo definitivo con qualche differenza ovviamente.

Anche per quanto riguarda questa tipologia di trasferimento è prevista l'utilizzazione del TMS, infatti, la società di destinazione dovrà caricare nel sistema una copia dell'accordo di prestito stipulato con il club di provenienza. Nel sistema dovranno essere riportate le condizioni dell'accordo, eventuali proroghe ed eventualmente anche il trasferimento a titolo definitivo a seguito del prestito. Il nuovo club oltre a caricare queste informazioni nel sistema dovrà anche indicare la data di termine del prestito. Inseriti i dati necessari si può dare conferma del transfer e una volta ottenuto il "matching" le federazioni possono dare inizio al processo per rilasciare il CTI. Terminato il periodo di prestito dell'atleta se non è previsto un diritto di opzione possono configurarsi tre diverse possibilità:

- Il ritorno del calciatore alla società di provenienza
- Estensione del prestito del calciatore
- Termine del prestito e svincolo del calciatore

Mentre la terza possibilità è alquanto rara dato che presuppone che alla scadenza del prestito sia scaduto anche il contratto del calciatore, le prime due si verificano con una certa regolarità.

Al momento del ritorno dal prestito la società di destinazione, attraverso il TMS dovrà dare conferma della conclusione del trasferimento temporaneo, se gli eventuali pagamenti relativi al transfer sono stati caricati

sul sistema il trasferimento si chiuderà definitivamente, oppure in caso contrario rimarrà in attesa di pagamento.

Per quanto riguarda l'estensione del prestito, anche questa viene effettuata tramite il TMS, utilizzando l'apposita voce "loan extend", una volta caricati i documenti richiesti si potrà concludere la procedura confermando il transfer.

Caso particolare è quello che prevede la conversione da trasferimento a titolo temporaneo a definitivo attraverso l'esercizio di un diritto di opzione. Il club che intende esercitare tale diritto dovrà selezionare la voce "from loan to permanent" all'interno del TMS. In seguito, dovranno essere caricati tutti i documenti richiesti e poi saranno le federazioni a dare avvio all'iter necessario per il rilascio del CIT.

### 2.2 STABILITÀ CONTRATTUALE TRA PROFESSIONISTI E SOCIETÀ

Il regolamento FIFA prevede ai sensi dell'art. 13 che il contratto tra professionista e società può cessare solo alla sua naturale scadenza oppure con accordo esplicito tra le parti. Entrambe le parti, infatti, possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (es. indennizzi o sanzioni sportive) quando sussiste una giusta causa.

Per giusta causa si intende un motivo grave e valido per cui sia possibile risolvere il contratto, ad esempio la mancata retribuzione da parte della società nei confronti del giocatore della retribuzione per un periodo superiore a tre mesi, nonostante il giocatore abbia presentato una diffida a adempiere.

L'art. 15 prevede, a sua volta, la possibilità di risoluzione del contratto per giusta causa sportiva, un calciatore, secondo questa previsione, nel caso in cui abbia disputato meno del 10% delle gare ufficiali disputate dal club di appartenenza ha la facoltà di risolvere il contratto per giusta causa sportiva. La valutazione di questi casi è alquanto complessa, infatti dovrà tenersi conto di ogni circostanza specifica concernente il calciatore, la sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Nessun calciatore ha mai invocato questa previsione per risolvere un contratto dal momento della sua entrata in vigore. Un limite alla risoluzione unilaterale del contratto è previsto ai sensi dell'art. 16, il quale prevede l'impossibilità di risolvere il contratto nel corso di una stagione sportiva.

Dalle previsioni fino ad ora citate si differenzia quella prevista ai sensi dell'art. 17 il quale si occupa delle risoluzioni del contratto senza giusta causa e le conseguenze derivanti. L'articolo in oggetto si compone di cinque commi, in ogni comma viene previsto che la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un'indennità alla controparte. Nel caso in cui questa indennità non sia prevista nel contratto e non sia stabilita dalle parti dovrà essere calcolata in base ad una serie di parametri previsti ai sensi del comma 1 dell'art. 17:

- Leggi nazionali vigenti;
- Specificità della pratica sportiva;
- Criteri oggettivi;

Nel caso in cui sia il calciatore a recedere senza giusta causa, il nuovo club risponde in solido in merito al pagamento dell'indennità ai sensi del secondo comma. Nel caso in cui il recesso del calciatore avvenga nel periodo cd. protetto, l'art. 17 prevede l'applicazione di sanzioni sportive a carico dell'atleta<sup>89</sup>. Lo stesso regolamento FIFA definisce il "periodo protetto" come un periodo di tre stagioni intere o di tre anni successivi alla stipula del contratto nel caso in cui il contratto sia stato stipulato prima del 28° anno di età del professionista, oppure un periodo di due stagioni intere o di due anni, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato dopo il 28° anno di età. Per quanto riguarda la sanzione prevista ai sensi dell'art. 17, graverà sul calciatore il divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi a decorrere dall'inizio della stagione successiva. Non è prevista l'applicazione di alcuna sanzione sportiva nel caso in cui il recesso unilaterale senza giusta causa o senza giusta causa sportiva avvenga successivamente al "periodo protetto". Vengono però previste sanzioni nel caso in cui, anche al di fuori del "periodo protetto" non venga comunicata la risoluzione contrattuale entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione in corso. A carico

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Art. 17 comma 3: Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, è prevista l'applicazione di sanzioni sportive a carico di qualsiasi calciatore che rescinda il contratto durante il periodo protetto. Questa sanzione consiste nel divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi. In presenza di aggravanti, tale divieto sarà esteso a sei mesi. Queste sanzioni sportive avranno effetto immediato, una volta che al calciatore sarà stata notificata la decisione del caso. Le sanzioni sportive saranno sospese nel periodo che intercorre tra l'ultima partita ufficiale della stagione e la prima partita ufficiale della stagione successiva; in entrambi i casi sono da intendersi incluse coppe nazionali e campionati internazionali per società. Tuttavia, la sospensione delle sanzioni sportive non verrà applicata nel caso in cui il calciatore sia un elemento consolidato della nazionale della federazione che il calciatore ha il diritto di rappresentare e nel caso in cui la federazione interessata stia disputando la fase finale di un torneo internazionale nel periodo che intercorre tra l'ultima partita e la prima partita della stagione successiva. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva successivamente al periodo protetto non comporterà l'imposizione di sanzioni sportive. Misure disciplinari possono tuttavia essere imposte al di fuori del periodo protetto per mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione (incluse le coppe) disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato. Il periodo protetto inizia nuovamente quando, in sede di rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente viene prorogata.

della società sportiva, in caso di violazioni, sono previste ulteriori sanzioni sportive. esse consistono nel divieto di tesserare ulteriori atleti per i successivi due periodi di trasferimento<sup>90</sup>.

Il comma 4 dell'art. 17 stabilisce che, chiunque sia soggetto all'applicazione del regolamento FIFA e induca alla violazione contrattuale il professionista nei confronti della società attuale al fine di favorirne un trasferimento, sarà punito con le sanzioni previste dal RSTP.

#### 2.2.1 CASO LEÃO

Ritengo utile in questa trattazione, portare all'attenzione un caso di assoluta attualità riguardo alla risoluzione unilaterale per giusta causa del contratto.

Il protagonista è un noto calciatore portoghese che milita nella massima serie del campionato italiano, Rafael Leão tesserato del A.C. Milan. Il fatto risale al 2018 quando il calciatore portoghese, in seguito ad un'aggressione subita nel centro sportivo dello Sporting Club de Portugal (Sporting Lisbona) da parte dei tifosi del club, decise di rescindere il contratto invocando la giusta causa. 91 Nel contratto del portoghese era presente una clausola compromissoria, la quale obbligava entrambe le parti

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>Art. 17 comma 4: Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, sono previste delle sanzioni sportive nei confronti di qualsiasi società che commetta una violazione contrattuale o che agisca in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il periodo protetto. Salvo dimostrazione del contrario, si ritiene che una società che tesseri un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale professionista a commettere la violazione contrattuale. Alla società sarà imposto il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento. La società potrà tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, soltanto a partire dal successivo periodo di tesseramento ed al termine del periodo della sanzione sportiva. In particolare, la società non potrà avvalersi dell'eccezione e dei disposti provvisori di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del presente regolamento al fine di tesserare i calciatori in una fase precedente.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Leao, il TAS ribalta il verdetto: il Lille dovrà pagare lo Sporting, 2022, www.calcioefinanza.it

a sottoporre eventuali dispute legali dinanzi al TAD<sup>92</sup>, ossia il Tribunal Arbitral do Desporto, organo di giustizia sportiva portoghese. Il tribunale lusitano aveva riconosciuto responsabile l'atleta di aver risolto il contratto in assenza di giusta causa. Negli atti, infatti, si legge che pur riscontrandosi la fattispecie in oggetto in relazione ai fatti avvenuti, il comportamento tenuto dal giocatore in seguito all'aggressione subita esclude la configurabilità di una giusta causa tale da giustificare una risoluzione contrattuale. Leão, dunque, era stato condannato a risarcire lil club portoghese con una cifra di 16,5 milioni di euro. In seguito, una pronuncia del TAS<sup>93</sup>, Tribunale arbitrale dello sport, aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del RSTP la responsabilità solidale del LOSC Lille, squadra francese per cui il professionista aveva firmato un contratto in seguito alla risoluzione contrattuale con la società lusitana. Sempre il Tribunale arbitrale dello sport ribadiva la responsabilità del giocatore per assenza di giusta causa e confermava la decisione del tribunale portoghese, dunque l'obbligo di risarcimento per il calciatore nei confronti della sua vecchia società. Inoltre, il tribunale di Losanna ha aggravato la posizione del club francese in quanto ha stabilito che "la responsabilità solidale della nuova società non sia solidale a quella del giocatore. In altre parole, i debitori solidali sono su un piano di parità con il loro creditore. Il TAS ha ritenuto, infatti, che il periodo di tempo, estremamente breve, tra risoluzione del contratto e domanda di CIT, presentata dalla società francese, non consentisse di ritenere i due eventi distinti.94

La trattazione di questo particolare caso è finalizzata a portare alla luce la concreta applicazione di due norme analizzate nei paragrafi precedenti. Infatti, notiamo come siano stati applicati due commi dell'art. 17 del RSTP,

T1 77

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Il TAD, tribunale arbitrale sportivo portoghese, è stato creato dall'Assemblea della Repubblica nel 2013, con competenza specifica per amministrare la giustizia in relazione alle controversie derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo o relative alla pratica dello sport.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Il TAS, tribunale arbitrale internazionale dello sport, ha sede a Losanna, in Svizzera. Istituito nel 1984 è un organismo autonomo a cui vengono affidate le controversie giuridiche in materia di sport.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> F. RAIMONDO, Perché Leao deve pagare 16,5 milioni allo sporting? I dettagli della decisione TAD, www.feliceraimondo.it

il comma 1<sup>95</sup> per quanto riguarda la condanna del calciatore al risarcimento, dovuto alla risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa, e il comma 2<sup>96</sup> per quanto riguarda la responsabilità solidale attribuita alla società francese con cui il calciatore aveva firmato un contratto in seguito alla risoluzione fraudolenta.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Art 17 comma 1: In tutti i casi, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un indennizzo. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 20 e all'allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l'indennizzo da corrispondere in caso di inadempienza deve essere calcolato tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società precedente (ammortizzati nel corso della durata del contratto) e a seconda se l'inadempienza contrattuale avviene o meno durante un periodo protetto.

<sup>96</sup> Art. 17 comma 2: L'indennizzo non può essere ceduto a terzi. Nel caso in cui un professionista debba corrispondere l'indennizzo, egli ne risponderà in solido con la nuova società. L'ammontare dell'indennizzo può essere previsto nel contratto o stabilito fra le parti.

#### 2.4 TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI MINORI

Nel regolamento FIFA viene riservata particolare attenzione alla materia dei trasferimenti internazionali dei minori e alla tutela di questi ultimi. Fin dal 2001 la tutela dei minori rappresenta un principio fondamentale del RSTP. Gli articoli 19 e 19bis sono finalizzati, infatti, alla tutela dei giovani atleti dal possibile sfruttamento economico e a creare barriere di ostacolo al possibile furto di giovani talenti.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 19<sup>97</sup> il trasferimento internazionale è consentito solo se il calciatore ha superato il diciottesimo anno di età. Sono però previste tre eccezioni:

- I genitori si trasferiscono nel paese della nuova società per motivi diversi da quelli calcistici;
- II trasferimento avviene all'interno dei confini dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea e il calciatore ha un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. In questo caso la società deve rispettare tre obblighi minimi:
  - Fornire al calciatore istruzione adeguata e una formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali;
  - Garantire al calciatore una formazione scolastica, accademica, professionale che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui deve cessare l'attività professionistica;
  - Adottare tutte le misure affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile;
  - Dimostrare alla federazione di appartenenza di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti;
- III) Il calciatore vive in una località ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all'interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova alla medesima

<sup>97</sup> C. ROMBOLÀ, Le norme FIFA sui trasferimenti dei calciatori, ugdcec.milano.it

distanza dal confine. La distanza massima tra il domicilio del giocatore e la sede della società sarà al massimo di 100km. In questo caso l'atleta dovrà continuare ad abitare presso il suo domicilio e le federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

Questi obblighi, previsti ai sensi del comma 2 dell'art. 19, vengono applicati nel caso di primo tesseramento del giocatore avente nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiede di essere tesserato per la prima volta. 98 A garantire il rispetto delle prescrizioni fino ad ora analizzate i trasferimenti internazionali dei minori devono essere, su richiesta della federazione che intende tesserare il calciatore, approvati da una sottocommissione nominata appositamente dalla Commissione per lo status dei calciatori. L'approvazione deve precedere la richiesta di CIT e il tesseramento stesso, nel caso di violazione sono previste delle sanzioni disciplinari ai sensi del Codice Disciplinare FIFA 99. L'intera procedura avviene sempre all'interno del TMS con l'invio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 2. Solo in caso di documentazione completa la richiesta può essere elaborata, la commissione inoltre, potrà, in qualsiasi momento, richiede ulteriori documenti al richiedente. 100

\_

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Art.19 comma 3: Le stesse condizioni riportate nel presente articolo si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Codice emanato dal Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 59 dello statuto FIFA. Descrive le violazioni alle norme contenute nei regolamenti Fifa, fissa le sanzioni previste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi decisionali e le procedure da seguire dinanzi a tali organi.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Art. 5 par.2 Allegato 2 : In base ai dati del caso in questione, la Federazione che presenta una richiesta dovrà inviare obbligatoriamente la documentazione specifica seguendo l'elenco contenuto nel TMS.

<sup>-</sup> Prova dell'identità e della nazionalità - calciatore

<sup>-</sup> Prova dell'identità e della nazionalità – genitori del calciatore

<sup>-</sup> Prova della data di nascita (certificato di nascita)- calciatore

<sup>-</sup> Contratto di lavoro - calciatore

<sup>-</sup> Contratto di lavoro – genitori del calciatore

<sup>-</sup> Permesso di lavoro – calciatore

<sup>-</sup> Permesso di lavoro – genitori del calciatore

<sup>-</sup> Prova della residenza – calciatore

<sup>-</sup> Prova della residenza – genitori del calciatore

<sup>-</sup> Documentazione della formazione accademica

L'art.19 bis si occupa di quelle società che al suo interno svolgono attività di accademia giovanile. Il suddetto articolo obbliga le società ad informare la federazione del territorio nel quale le attività si svolgono in merito ai calciatori minorenni che frequentano l'accademia. Per quanto riguarda le federazioni, queste sono obbligate a tenere un registro contenente le informazioni anagrafiche dei minori che sono stati dichiarati dalle società o dalle accademie. <sup>101</sup> Infine, l'art.19 bis comma 4 stabilisce che sia le accademie sia i calciatori si impegnano a rispettare e promuovere i principi etici del calcio ed a praticare il gioco del calcio in conformità con lo Statuto FIFA. Sarà la Commissione disciplinare a sanzionare eventuali violazioni ai sensi del Codice Disciplinare FIFA. <sup>102</sup>

### 2.4.1 CASO BARCELONA

Anche in questo caso ai fini della trattazione pare doveroso portare alla luce un caso concreto di applicazione di una delle norme analizzata nel paragrafo precedente.

Nell'aprile 2014 la FIFA decise di sanzionare la federazione spagnola e il Barcelona per alcune presunte violazioni delle norme del RSTP sui trasferimenti dei minori. L'articolo violato sarebbe il 19, il quale, come abbiamo già detto, impone che solo i calciatori maggiorenni possano

- Documentazione della formazione calcistica

- Prova della distanza: regola dei 50 km

- Prova del consenso della Federazione di controparte.

<sup>101</sup> Art. 19bis comma 3: Ogni Federazione ha l'obbligo di tenere un registro contenente i nomi e le date di nascita dei minori che sono stati dichiarati dalle società o dalle accademie.

<sup>102</sup> Commentary on the Regulations on the status and transfer of players, 2021, www.fifa.com

<sup>-</sup> Documentazione della sistemazione logistica

<sup>-</sup> Autorizzazione dei genitori

essere oggetto di trasferimenti internazionali. Allo stesso tempo sono previste tre eccezioni:

- Il trasferimento è ammesso se i genitori del ragazzo si trasferiscono nel paese della società per motivi diversi dal calcio;
- Il trasferimento è ammesso se avviene all'interno dell'Unione Europea, il limite di età previsto è quello dei sedici anni;
- Il trasferimento è ammesso se il ragazzo vive a 50 km di distanza dal confine del paese.

Il Barcelona, secondo la FIFA, avrebbe violato queste prescrizioni in 10 casi tra il 2009 e il 2013 e la condanna derivante è stata quella del blocco del mercato per due sessioni imposto dall'organismo internazionale.

Ovviamente la squadra catalana ha presentato ricorso, nei confronti della decisione del massimo organo calcistico, rivolgendosi al TAS di Losanna. Il tribunale elvetico ha confermato la decisione imponendo al club di pagare anche una somma di 450mila franchi svizzeri. La società catalana ha tentato di giustificarsi richiamando i conflitti normativi tra il regolamento FIFA e la legislazione spagnola. Ma a nulla sono valse le tesi catalane, il comitato a voce del membro nominato dal TAS, Petros Mavroidis, ha dichiarato: "il Barcelona ha violato le norme sulla tutela dei minori nelle accademie. Di conseguenza, la decisione della Fifa è confermata in pieno e la sanzione resta in vigore".

Venne dunque confermato il blocco del mercato per le successive due finestre nelle quali il Barcelona avrebbe potuto soltanto rinnovare i contratti in scadenza. La violazione dell'art 19 non poteva non essere punita severamente vista la grande importanza riservata alla materia sia dalla FIFA che dallo stesso RSTP.<sup>103</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> F. COLOSIM, Trasferimenti, il TAS blocca il mercato del Barcelona, www.calcioefinanza.it

### 2.5 IDENTITÀ DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ

Indennità di formazione e meccanismo di solidarietà sono due fattispecie diverse fra loro che vengono regolate ai sensi degli artt. 20-21 del RSTP e non devono essere confuse pur essendo a prima vista simili.

Il meccanismo di solidarietà <sup>104</sup> deve essere corrisposto ad ogni club che ha contribuito all'educazione ed alla crescita di un calciatore quando questo è oggetto di trasferimento prima della scadenza del contratto. L'allegato 5 RSTP dispone che il meccanismo di solidarietà deve essere corrisposto per ogni trasferimento oneroso che avviene tra i 12 ed i 23 anni. Il corrispettivo da pagare corrisponde al 5% del valore del trasferimento, la somma dovrà essere dedotta dal prezzo di trasferimento e pagato alle società che hanno formato il calciatore.

Hanno diritto al pagamento del contributo le società che hanno partecipato alla formazione del giocatore quando questo si trasferisce a titolo definitivo o temporaneo tra società appartenenti alla stessa federazione o federazioni differenti, se le squadre che hanno partecipato alla sua formazione appartengono a federazioni differenti. Lo stesso allegato 5 definisce la procedura di pagamento, la società tenuta al pagamento deve provvedere entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore. La società cessionaria è obbligata a controllare, grazie al passaporto del giocatore, che ogni società che ha diritto al pagamento del contributo lo riceva. Nel caso in cui un club avente diritto non riceva la somma dovuta può, attraverso il TMS, ricorrere alla Dispute Resolution Chamber, o DRC, presso la FIFA. L'allegato 5 contiene una tabella che ci fa comprendere il sistema distributivo del contributo di solidarietà:

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> F. CASAROLA, Il meccanismo di solidarietà: regolazione, giurisprudenza e futura, www.Dirittoposrtivo.com

- stagione del dodicesimo anno di età 5 % (i.e. 0.25 % della compensazione totale);
- stagione del tredicesimo anno di età 5% (i.e. 0.25 % della compensazione totale);
- stagione del quattordicesimo anno di età 5 % (i.e. 0.25 % della compensazione totale);
- stagione del quindicesimo anno di età 5 % (i.e. 0.25 % della compensazione totale);
- stagione del sedicesimo anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);
- stagione del diciassettesimo anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);
- stagione del diciottesimo anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);
- stagione del diciannovesimo anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);
- stagione del ventesimo anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);
- stagione del 21° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);
- stagione del 22° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale);
- stagione del 23° anno di età 10 % (i.e. 0.5 % della compensazione totale).

L'indennità di formazione <sup>105</sup> viene corrisposto alla o alle società che provvedono alla formazione del calciatore, sono previsti diversi casi:

- 1) Quando il calciatore firma il primo contratto da professionista;
- 2) Ad ogni suo trasferimento fino al 23° anno di età del calciatore. Sia in caso di trasferimento nel corso o a fine del contratto, vi è l'obbligo di corrispondere l'indennità.

-

<sup>105</sup> M. PINO, Il contributo di solidarietà nei trasferimenti dei calciatori, www.calcioefinanza.it

Da quanto detto fino ad ora si evince che l'indennità deve essere corrisposta, alle società che hanno partecipato alla formazione del calciatore, dal momento in cui egli firma il suo primo contratto da professionista e per ogni trasferimento fino al compimento del 23° anno di età. In questo modo diventa vantaggioso per i club investire sui settori giovanili e sulla formazione dei giovani giocatori, dato che essi possono agevolmente diventare fonte di cospicui guadagni. Per fare un esempio possiamo citare il trasferimento del calciatore Philippe Coutinho che avvenne tra F.C. Internazionale Milano e Liverpool nel 2013. Anni dopo lo stesso giocatore si trasferì al Barcelona e il club milanese guadagnò poco più di 1.5 milioni di euro. Ancora a titolo di esempio possiamo citare il caso Cristiano Ronaldo che fece incassare alla sua squadra giovanile, lo Sporting Lisbona, circa cinque milioni di euro grazie ai suoi trasferimenti, dal Manchester United al Real Madrid, e dai galacticos alla Juventus.

Come possiamo vedere gli under 23 possono dunque rappresentare una importante fonte di reddito per le piccole squadre che riescono ad individuare il talento ed a coltivarlo. Il sistema premiale previsto dalla FIFA è sicuramente molto importante per il sostentamento delle realtà più piccole. I grandi club, infatti, si riforniscono di giovani talenti dalle società più piccole, e sia il meccanismo di solidarietà, sia l'indennità di formazione, svolgono funzioni economiche e sociali, dato che, grazie a questo sistema, l'apice sostiene la base.

# 2.6 GIURISDIZIONE

Il capitolo VII del RSTP è dedicato alla giurisdizione ed è composto da quattro articoli. L'art. 22 <sup>106</sup> enuncia le materie per le quali è competente la FIFA, fermo restando la possibilità per i club e i calciatori di adire ai tribunali civili per le controversie in materia di rapporti di lavoro. Sono rimesse alla competenza della Federazione Internazionale:

- a) le controversie relative al mantenimento della stabilità contrattuale (artt. 13-14-15-16-17-18), nel caso in cui sia stata avanzata una richiesta di CTI e sia stato presentato il reclamo da parte di una delle parti interessate, in particolare con riferimento all'emissione del CTI, alle sanzioni sportive o all'indennità per violazione del rapporto contrattuale;
- b) Le controversie relative ai rapporti di lavoro internazionali, a meno che, a livello nazionale, non venga istituito un tribunale arbitrale autonomo che garantisca un procedimento equo e il rispetto del principio dell'eguale rappresentanza dei calciatori e dei club;
- c) Le controversie di carattere internazionale tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporto di lavoro, sempre che non sia istituito a livello nazionale un tribunale arbitrale autonomo;
- d) Le controversie relative all'indennità di formazione (art. 20) e al meccanismo di solidarietà (art. 21) tra società appartenenti a federazioni diverse;
- e) Le controversie relative ai meccanismi di solidarietà tra società appartenenti alla stessa federazione, a meno che il trasferimento alla base della controversia avvenga tra società appartenenti a Federazioni diverse;
- f) Le controversie relative a società appartenenti a federazioni diverse che non rientrino nei casi precedenti;

٠.

<sup>106</sup> L. MAZZEI, Il sistema di giustizia sportiva della FIFA, www.studiocataldi.it

L'art. 23 disciplina la competenza riservata alla Commissione per lo Status dei Calciatori, quest'ultima è competente per tutte le questioni enunciate nei punti c) e f) dell'art. 22, oltre a tutte le controversie derivanti dall'applicazione del RSTP, ad esclusione delle disposizioni ai sensi dell'art. 24. 107 Nel caso in cui vi sia incertezza riguardo alla competenza, in merito ad una controversia, della Commissione o della Camera per la Risoluzione delle Controversie sarà il presidente della Commissione a stabilire quale dei due organi sia competente. La Commissione giudica con una formazione composta da almeno tre membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente, a meno che il caso non possa essere deciso da un giudice unico. In caso di urgenza o in casi che non presentino particolari difficoltà e nei casi che riguardano il tesseramento provvisorio di un calciatore ai sensi dell'art. 8 e degli allegati 3-3a, il presidente o una persona da lui disegnata, membro della commissione, può deliberare come giudice unico. Tutte le parti devono essere ascoltate almeno una volta nel corso del procedimento e tutte le decisioni assunte dalla commissione possono essere oggetto di ricorso dinanzi al TAS.

L'art. 24 evidenzia un organismo particolare, ossia la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC), la quale, è competente per quanto riguarda le controversie in merito ai punti a), b), d) ed e) dell'art. 22, ad eccezione delle controversie relative all'emissione del CTI. La CRC assume le proprie decisioni alla presenza di almeno tre membri, inclusi il presidente o il vicepresidente, a meno che il caso non possa essere deciso da un giudice unico. I membri della Camera devono designare un giudice per le società a e uno per i calciatori, le loro competenze di giudizio sono limitate ai seguenti casi:

- Controversie di valore non superiore ai 100.000 franchi svizzeri;
- Controversie relative all'indennità di formazione che non presentano problemi di natura fattuale o giuridica particolarmente complessi;

10

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> G. NICOLELLA, Diritto dello sport: il sistema di giustizia della FIFA, www.altalex.com

- Controversie in materia di contributo di solidarietà che non presentano problemi di natura fattuale o giuridica particolarmente complessi;

I casi di particolare rilevanza devono obbligatoriamente essere rimessi alla Camera, essa deve essere composta da un numero uguale di rappresentanti sia delle società che dei calciatori, ad eccezioni dei casi in cui a giudicare sia il giudice unico. Tutte le parti devono essere sentite almeno una volta nel corso del procedimento e tutte le decisioni assunte dalla CRC sono suscettibili di appello dinanzi al TAS. In genere i giudici della CRC decidono entro 30 giorni da ricevimento della richiesta, mentre la Commissione per lo status dei calciatori e la Camera per la risoluzione delle controversie formulano le loro decisioni entro 60 giorni. La procedura viene regolata dalle norme procedurali generali FIFA.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 le spese procedurali per le controversie definite dalla Commissione, dal giudice unico e dalla CRC, incluse quelle in materia di indennità di formazione o di meccanismo di solidarietà, possono ammontare ad un massimo di 25.000 franchi svizzeri. Di norma è la parte soccombente a doversi far carico delle spese procedurali, ma comunque all'interno delle decisioni viene effettuato il riparto delle spese. Nei casi di controversie in materia di stabilità contrattuale, e diritto di lavoro fra società e calciatori non vengono computate spese procedurali essendo procedimenti a titolo gratuito. Il limite temporale per sottoporre i casi soggetti alle disposizioni del RSTP, sia alla CRC che alla Commissione, è di due anni, trascorsi i quali gli organi appena citati non giudicheranno. Nell'assumere le proprie decisioni i giudici unici, la Camera e la Commissione applicano il Regolamento FIFA prendendo in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e i contratti collettivi esistenti a livello nazionale.

# **CAPITOLO III**

# ANALISI DEI CASI GIURISPRUDENZIALI DI MAGGIOR RILIEVO

SOMMARIO: 3.1 Caso Webster - 3.2 Sentenza Bernard – 3.3 Caso Mexes

# 3.1 CASO WEBSTER

Avendo già esaminato, in questo elaborato, il caso forse di maggior rilievo, per quanto riguarda l'evoluzione giurisprudenziale nel mondo dello sport, ossia la famosa Sentenza Bosman, vorrei portare alla luce un altro caso molto importante che ha avuto come protagonista il giocatore Andy Webster.

Nato a Dundee nel 1982, Andy Webster è un calciatore ancora in attività, militante nel St. Mirren Football Club e rappresenta il primo caso di applicazione del RSTP in tema di trasferimento dei calciatori. Il 31 giugno 2003 lo scozzese stipulava un contratto con il club Hearts of Midlothian, militante nel massimo campionato scozzese, fino a luglio 2007. 108 Successivamente, a causa del mancato accordo per il prolungamento del rapporto contrattuale, decide, anche a causa della mancata convocazione a numerose partite, di risolvere il contratto, avvalendosi dell'art. 18 RSTP in un primo momento, secondo il quale in caso di inadempienza della società alle condizioni del contratto il calciatore può, trascorsi 14 giorni dall'intimazione alla società, recedere dal proprio contratto. In seguito, trascorsi tre anni dal cd. Periodo protetto, decise di risolvere il proprio contratto senza giusta causa richiamando l'applicazione dell'art. 17 RSTP ai

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> J. DE DIOS CRESPO PEREZ, Il caso Webster un nuovo Bosman, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc. 1, 2008.

sensi del quale un calciatore può risolvere unilateralmente il proprio rapporto contrattuale al di fuori del periodo protetto.

Nel mese di agosto 2006 il calciatore si trasferì al Wigan Athletic sottoscrivendo un contratto di 3 anni, nel novembre dello stesso anno però l'Heart of Midlothian citò innanzi alla Dispute Resolution Chamber della FIFA sia il calciatore che la squadra inglese. Il club scozzese chiedeva la condanna dell'atleta al pagamento dell'indennizzo per il recesso del contratto estendendo la responsabilità solidale al Wigan per aver indotto il calciatore a recedere il contratto oltre ad un risarcimento di 5.037.311£. Oltre a queste richieste di natura economica fu richiesto che, da una parte, il calciatore non prendesse parte ad alcuna partita ufficiale per due mesi, dall'altra, che fosse vietato alla società inglese di ingaggiare un altro calciatore nella finestra di mercato successiva.

La DRC condannò Webster ed il Wigan al pagamento di 625.000£ a titolo di indennizzo, ed ordinò l'esclusione, per due settimane, del calciatore da qualsiasi partita ufficiale spiegando che un calciatore non può comprare il proprio contratto pagando alla società un importo pari al valore del residuo del periodo contrattuale. La Camera prese in considerazione il valore del restante periodo contrattuale, il valore del contratto stipulato con la società inglese, la circostanza che il recesso avvenne al di fuori del periodo cd. protetto e gli anni trascorsi da Webster con la vecchia società. Sia il calciatore che il club inglese impugnarono la sentenza, rivolgendosi al TAS di Losanna e contestarono sia la quantificazione dell'indennità ai sensi dell'art. 17 RSTP sia la sussistenza della solidarietà del Wigan per quanto riguardava il pagamento dell'indennizzo. Il tribunale svizzero riconobbe la colpevolezza sia del calciatore che del Wigan condannando entrambi i soggetti al pagamento di 150.000£ a titolo di indennizzo per aver impedito alla società scozzese di monetizzare con il trasferimento del giocatore ad una società terza. Sempre il tribunale, inoltre, precisò che l'indennizzo ex art. 17 RSTP, secondo le norme previste ex art. 20 e allegato n. 4, non può essere influenzato dall'indennità di formazione e quindi il compenso previsto dal nuovo contratto non può rappresentare un parametro determinante per quantificare l'indennizzo in caso di risoluzione del contratto al di fuori del cd. periodo protetto. Dal canto suo la compagine scozzese insistette su due punti, il primo riferito al valore di mercato del giocatore, il secondo riferito al concetto di perdita dei proventi derivanti da un possibile trasferimento.

Il TAS riscontrò in queste argomentazioni un richiamo alle normative vigenti prima della Sentenza Bosman, periodo in cui, come sappiamo, la libera circolazione dei calciatori e limitata proprio dal costo di trasferimento. Il Tribunale decise di non prendere in considerazione né le offerte pervenute al Wigan né i costi sostenuti dall' Hearts nei confronti della società precedente potevano essere considerati come ammortamenti. Da questa esperienza giurisprudenziale si evince che l'operatività dell'art. 17 è possibile "salvo che non vi fosse stata apposta una clausola risolutiva nel contratto del calciatore": come sappiamo in alcuni paesi, come Spagna e Brasile, la clausola appena citata viene apposta per prassi in tutti i contratti, essa rappresenta, dunque, una possibile soluzione per quei club che vogliono eludere il meccanismo previsto ai sensi dell'art. 17 RSTP.

Sarà comunque la giurisprudenza a dover esaminare caso per caso ai fini della quantificazione dell'indennizzo, per poter limitare l'applicazione dell'art. 17 da parte di calciatori ed agenti sportivi ed evitare un eccesso di svincoli senza giusta causa e fuori dal periodo protetto. Nel caso in oggetto il calciatore scozzese fu condannato a rimborsare solamente il valore residue del rapporto contrattuale risolto dato che non sussistevano altri elementi come, ad esempio, un'offerta di un'altra società, come vedremo nel caso Mexes, o un ammortamento residuo di un precedente contratto. Vi è dunque la costante possibilità che vi siano decisioni non conformi al caso Webster nel caso in cui esistano indennità previste nel contratto o sia provata un'offerta di un'altra società e quindi un cd. lucro cessante provato.

# 3.2 SENTENZA BERNARD

Il secondo caso che, a mio parere, risulta opportuno analizzare è quello relativo al calciatore francese Olivier Bernard. Il caso in oggetto è importante dato che con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, arrivata nel 2010, viene sancito il principio secondo il quale i giovani calciatori non sono obbligati a firmare il primo contratto da professionisti con il club che ha contribuito alla loro formazione calcistica, ma la mancata sottoscrizione comporta soltanto l'obbligo, a carico dell'atleta, di pagare un mero indennizzo in favore del club di formazione.

Al termine del suo periodo di formazione con la società per la quale era tesserato, ossia l'Olympique Lyonnais, il calciatore transalpino decise di rifiutare l'offerta di contratto propostagli dalla squadra francese e di firmare autonomamente il suo primo accordo da professionista con il club inglese Newcastle United<sup>109</sup>.

La Corte dovette affrontare due differenti questioni<sup>110</sup>; in primis, verificare se l'obbligo di sottoscrivere il primo contratto professionistico con il club nella quale il giovane atleta ha svolto la sua formazione potesse costituire o meno una restrizione alla libertà personale e professionale per il calciatore stesso. Successivamente verificare se questa eventuale restrizione potesse essere o meno giustificata alla luce degli interessi sottostanti. Sulla prima questione la corte ha ritenuto che l'obbligo, imposto, nel caso di specie, dalla normativa francese, e posto a carico del calciatore, ossia quello di sottoscrivere obbligatoriamente il primo contratto da professionista con la società che ha provveduto alla sua formazione calcistica, costituisse una effettiva restrizione alla libertà di circolazione del calciatore stesso. Secondo la Corte, infatti, il giocatore dovrebbe essere libero di poter sottoscrivere il primo contratto da professionista con qualsiasi società di qualsiasi Stato appartenente alla U.E. che

<sup>109</sup> Calcio & Legge: "Bernard, sentenza che farà la storia sulla libera circolazione dei calciatori", www.calciomercato.com

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> E. LUBRANO, La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla luce della sentenza Bernard, www.studiolubrano.it

gli offra un contratto da professionista. Analizzando gli interessi contrapposti, l'interesse del giocatore alla libertà di sottoscrivere il primo contratto da professionista con la società da egli preferita, e l'interesse della società che ha partecipato alla sua formazione con anche esborsi di natura economica a vedersi garantita la stipula del primo contratto professionistico, viene, però, riconosciuta come parzialmente giustificata la restrizione appena analizzata. La corte ha ritenuto che dovesse essere data una limitata preferenza all'interesse del club, dato anche il ruolo anche sociale e educativo posto in essere dalla società nella formazione e nello sviluppo del giovane calciatore e di tutti gli altri come lui. 111

Preso atto di queste considerazioni viene enunciato, dunque, il principio secondo il quale, nel caso di violazione dell'obbligo di sottoscrizione del primo contratto da professionista con la società che ha provveduto alla formazione del calciatore, quest'ultimo sarà obbligato di risarcire la società mediante il pagamento di un mero indennizzo e non del risarcimento danni in forma piena. Il calcolo dell'indennizzo verrà effettuato sulla base dei costi sostenuti dalla società per la formazione del calciatore, tenendo in considerazione i costi degli investimenti utilizzati nella formazione da pare della società e mettendoli in rapporto con il numero dei giovani diventati professionisti e con il numero dei giovani non diventati tali. 112 Il risultato di questo calcolo sarà dunque un fattore medio del costo della formazione di un calciatore professionista con il quale andare a quantificare l'indennizzo previsto dalla sentenza Bernard.

A questo punto possiamo andare ad analizzare la legittimità della normativa internazionale, nello specifico le norme contenute nel RSTP della FIFA, alla luce della sentenza Bernard. Come abbiamo ampiamente analizzato nel capitolo

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.

Causa C-325/08.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 marzo 2010. Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC.

Art. 39 CE - Libera circolazione dei lavoratori - Restrizioni - Calciatori professionisti -Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di calciatore professionista con la società che ha curato la formazione - Condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione di tale obbligo - Giustificazioni - Obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Sentenza della Corte di Giustizia del 16 marzo 2010 Olympique Lyonnais SASP C. Olivier Bernard e Newcastle UFC, Rivista di Diritto ed Economia dello sport, Vol. VI, Fasc. 1, 2010

precedente, il Regolamento prevede un duplice meccanismo di riconoscimento dell'attività di formazione dei giovani calciatori attuata dalle società:

- Un riconoscimento a titolo di indennizzo (indennizzo di formazione)
- Un riconoscimento a titolo di premio (contributo di solidarietà)

Per quanto riguarda il cd. Indennizzo di formazione il Regolamento prevede che ogni società che abbia concorso alla formazione e allo sviluppo del giovane calciatore, dal compimento del dodicesimo fino al ventitreesimo anno di età dell'atleta, hanno diritto a ricevere l'indennizzo appena citato. Questo dovrà essere versato alla stipula del primo contratto da professionista e successivamente in occasione di ogni singolo trasferimento fino al compimento del ventitreesimo anno di età del calciatore. In questo caso si rileva dunque una legittimità della normativa in oggetto in relazione alla parte in cui questa prevede il diritto a percepire un indennizzo di formazione per tutte le società che hanno partecipato alla formazione e allo sviluppo del calciatore, dato che questa previsione è contenuta anche nella sentenza Bernard. Al tempo stesso possiamo però rilevare una legittimità quantomeno dubbia relativamente alla parte in cui la normativa prevede l'obbligo di pagamento dell'indennizzo anche in occasione di ogni singolo trasferimento successivo alla stipula del primo contratto da professionista fino al ventitreesimo anno di età. Questa parte della norma si pone in contrasto sia con i principi della sentenza Bernard (previsione dell'obbligo di pagare l'indennizzo solo al momento della stipula del primo contratto da professionista).

Per quanto riguarda il contributo di solidarietà, si tratta di un meccanismo previsto come premio riconosciuto ai club che hanno partecipato alla formazione e allo sviluppo del calciatore dal dodicesimo anno di età fino al ventitreesimo, grazie a questo meccanismo le società appena citate hanno diritto ad una percentuale del 5% della somma pagata per ogni trasferimento in pendenza di contratto durante l'intera carriera del calciatore. La norma del RSTP che prevede questa tipologia premiale di contributo deve ritenersi assolutamente legittima poiché è una previsione di tipo premiale finalizzata a riconoscere un premio per quelle società che hanno partecipato allo sviluppo e alla crescita del calciatore. Il versamento del premio spetta alle società cessionarie del contratto di

trasferimento del giocatore in pendenza di contratto durante tutta la sua carriera. Da questa analisi, dunque, si evince che si tratta di un premio riferito al valore agonistico e commerciale reale acquisito dal calciatore nell'arco dell'intera carriera professionale.

Possiamo infine andare ad analizzare la legittimità di due norme di livello nazionale contenute una nella legge 91/1981 e una nelle NOIF. Si tratta dell'art. 6 per quanto riguarda la legge 91/1981 e dell'art. 99 per quanto riguarda le NOIF. La prima norma prevede un premio di addestramento e formazione tecnica in favore dell'ultima società che ha partecipato alla formazione del calciatore prima della sottoscrizione del primo contratto da professionista oltre che un diritto di stipula del primo contratto da professionista per la società che ha formato e cresciuto il giocatore. L'art. 99 NOIF invece prevede anch'esso un obbligo di pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica a favore dell'ultima società che ha partecipato allo sviluppo e alla crescita del calciatore prima della sottoscrizione del primo contratto da professionista.

Alla luce della sentenza Bernard possiamo ritenere che le norme in oggetto siano conformi ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE dato che prevedono il pagamento di un mero indennizzo nel caso in cui il giovane calciatore non stipuli il primo contratto da professionista con la società che lo ha formato.

# 3.3 CASO MEXÈS

L'ultimo caso giurisprudenziale che andremo a trattare riguarda un calciatore che ha militato lungamente nella massima serie del campionato italiano, prima alla Roma e successivamente al Milan, il difensore francese Philippe Mexes<sup>113</sup>.

Cresciuto e sviluppatosi calcisticamente tra le fila della società francese AJ Auxerre fin dall'età di 15 anni, milita con successo nella compagine transalpina, prima nel settore giovanile e poi in prima squadra dall'età di 17 anni fino ai 22 anni.

Nel 2004 la Roma si interessa al calciatore e decide di ingaggiarlo. La problematica sorge dal momento che la squadra capitolina non ha alcun accordo economico con il club francese, il quale ritiene l'offerta troppo bassa. Il calciatore ancora in pendenza di contratto per altri due anni, risolve il proprio contratto e firma ugualmente per il club giallorosso. Lascia la Francia sostenendo l'esistenza di una clausola contrattuale che gli avrebbe permesso di escludere dalla negoziazione l'Auxerre e di trattare direttamente con la Roma.

L'11 giugno 2004, Mexes invia tutta la documentazione, relativa al suo trasferimento in Italia, alla Camera di conciliazione delle controversie della FIFA per una decisione in merito. Successivamente, il 16 giugno, la Roma deposita presso la lega di serie A il contratto del difensore ma l'11 luglio successivo la Commissione giuridica della lega francese accoglie le ragioni dell'Auxerre e nega il transfer<sup>114</sup>.

A questo punto la vicenda si complica e il calciatore si rivolge al TAS dato che la Commissione della FIFA non si esprime in merito, il tribunale svizzero impone alla FIFA di esprimersi sulla vicenda entro il 31 agosto e di risolvere la controversia tra l'Auxerre e Mexes. Rispettando i termini perentori imposti dal TAS, la FIFA, squalifica per 6 settimane l'atleta e condanna la Roma

<sup>113</sup> Caso Mexes, il Tas ha deciso Roma esclusa dal mercato, www.repubblica.it

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Roma: niente mercato d'inverno, www.gazzetta.it

a versare, a titolo di indennizzo, 8 milioni di euro alla società transalpina (la richiesta era di 18 milioni), oltre a bloccare il mercato del club per due sessioni.

Ovviamente, il club giallorosso, propone ricorso al tribunale svizzero per ottenere una sospensione della sentenza FIFA ottenendola, al tempo stesso però anche l'Auxerre si rivolge al TAS per ottenere che la squalifica del giocatore venga fissata a quattro mesi, massimo della pena prevista dal RSTP. Nel secondo grado di giudizio le pene vengono attenuate visto che il tribunale svizzero condanna la Roma a versare, a titolo di indennizzo, 7 milioni di euro all'Auxerre e riduce il blocco al mercato imposto dalla DCR a una sessione sola relativamente alla finestra di mercato invernale 2006.

La violazione che ha portato a questa sentenza del TAS riguarda, anche in questo caso, l'art. 17 RSTP il quale prevede che:

- 1) In tutti i casi, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un indennizzo. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 20 e all'allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l'indennizzo da corrispondere in caso di inadempienza deve essere calcolato tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società precedente (ammortizzati nel corso della durata del contratto) e a seconda se l'inadempienza contrattuale avviene o meno durante un periodo protetto.
- 2) L'indennizzo non può essere ceduto a terzi. Nel caso in cui un professionista debba corrispondere l'indennizzo, egli ne risponderà in solido con la nuova società. L'ammontare dell'indennizzo può essere previsto nel contratto o stabilito fra le parti.
- 3) Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, è prevista l'applicazione di sanzioni sportive a carico di qualsiasi calciatore che rescinda il contratto durante il periodo protetto. Questa sanzione

consiste nel divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi. In presenza di aggravanti, tale divieto sarà esteso a sei mesi. Queste sanzioni sportive avranno effetto immediato, una volta che al calciatore sarà stata notificata la decisione del caso. Le sanzioni sportive saranno sospese nel periodo che intercorre tra l'ultima partita ufficiale della stagione e la prima partita ufficiale della stagione successiva; in entrambi i casi sono da intendersi incluse coppe nazionali e campionati internazionali per società. Tuttavia, la sospensione delle sanzioni sportive non verrà applicata nel caso in cui il calciatore sia un elemento consolidato della nazionale della federazione che il calciatore ha il diritto di rappresentare e nel caso in cui la federazione interessata stia disputando la fase finale di un torneo internazionale nel periodo che intercorre tra l'ultima partita e la prima partita della stagione successiva. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva successivamente al periodo protetto non comporterà l'imposizione di sanzioni sportive. Misure disciplinari possono tuttavia essere imposte al di fuori del periodo protetto per mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione (incluse le coppe) disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato. Il periodo protetto inizia nuovamente quando, in sede di rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente viene prorogata.

4) Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, sono previste delle sanzioni sportive nei confronti di qualsiasi società che commetta una violazione contrattuale o che agisca in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il periodo protetto. Salvo dimostrazione del contrario, si ritiene che una società che tesseri un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale professionista a commettere la violazione contrattuale. Alla società sarà imposto il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento. La società potrà tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, soltanto a partire dal successivo periodo di tesseramento ed al termine del periodo della

sanzione sportiva. In particolare, la società non potrà avvalersi dell'eccezione e dei disposti provvisori di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del presente regolamento al fine di tesserare i calciatori in una fase precedente. <sup>115</sup>

L'interesse per questo caso, all'apparenza abbastanza semplice, deriva dal metodo di calcolo dell'indennizzo utilizzato dal tribunale di Losanna. Quest'ultimo, infatti, nel calcolare l'indennità da corrispondere al club francese, ha tenuto conto del mancato guadagno percepito dall'Auxerre per la mancata cessione del cartellino in seguito alla trattativa fallita con la Roma. In questo caso il mancato guadagno corrisponde esattamente a quanto offerto dalla società giallorossa al club francese e da questo rifiutata prima dell'avvenuta risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto ad opera del calciatore.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Commentary on the RSTP, 2021, www.fifa.com

# **CAPITOLO IV**

# ANALISI DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'AGENTE SPORTIVO E DEL RAPPORTO CHE INTERCORRE TRA AGENTE E SPORTIVO PROFESSIONISTA SIA A LIVELLO INTERNAZIONALE CHE NAZIONALE

SOMMARIO: **4.1** FIFA players agent Regulations – 4.1.1 Definizione di agente sportivo e acquisto della licenza – 4.1.2 Mandato di rappresentanza e obblighi – 4.1.3 Remunerazione e giurisdizione - **4.2** FIGC regolamento agenti sportivi – 4.2.1 Definizione di agente sportivo – 4.2.2 Sistema di registrazione federale – 4.2.3 Titolo abilitativo – 4.2.4 Obblighi dell'agente – 4.2.5 Contratti di mandato degli agenti sportivi

# 4.1 FIFA PLAYERS AGENT REGULATIONS

Affrontando, in questo elaborato, il tema riguardante ogni aspetto di rilevanza giuridica per quanto riguarda il mondo calcistico, non posso esimermi dall'analizzare una figura che, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo preponderante negli equilibri del cd. Calciomercato: l'agente sportivo.

Per poter capire la rilevanza di questa figura particolare ritengo utile richiamare alcune cifre: secondo il report annuale della FIFA sul lavoro degli Agenti, per quanto riguarda i trasferimenti internazionali, le società, nel 2022, hanno speso 622,8 milioni di dollari in commissioni sui trasferimenti, nel 2018, invece, la spesa ammontava a 548 milioni di dollari. 116

A livello nazionale non siamo di certo esenti da queste cifre vertiginose, infatti, nel documento pubblicato dalla FIGC la cifra complessiva percepita dagli agenti sportivi per le loro operazioni di mercato in relazione al 2021 ammonta a

89

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Report FIFA Intermediaries in International Transfers 2018 edition, www.fifa.com

circa 173 milioni di euro. Negli anni questa figura è stato oggetto di continui cambi di regolamentazione oltre che di denominazione, in questo paragrafo andremo ad analizzare la normativa imposta dalla FIFA, dunque a livello internazionale.

Il regolamento è stato approvato, nella sua ultima versione a Doha in Qatar il 16 dicembre 2022, in occasione dei tanto contestati mondiali di calcio Qatarioti. Inizialmente viene illustrato il suo campo di applicazione, il regolamento si applica a tutti gli accordi di rappresentanza aventi dimensione internazionale e a qualsiasi condotta relativa ad un trasferimento internazionale oppure ad una transazione nazionale.

Viene chiarito, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, quando un accordo di rappresentanza abbia una dimensione internazionale, due casi:

- Quando disciplina i servizi degli agenti dei calciatori in relazione a una transazione relativa ad un trasferimento internazionale.
- Quando disciplina i servizi degli agenti sportivi in relazione a più transazioni, di cui almeno una abbia rilevanza internazionale.

Nel caso in cui non sussista almeno una di queste condizioni si applicheranno le normative nazionali in materia. Le Federazioni nazionali, infatti, nel caso siano sprovviste di una adeguata regolamentazione in materia, sono tenute ad elaborarla e ad incorporare in essa gli artt. 11 e 21 del Regolamento FIFA.

# 4.1.1 DEFINIZIONE DI AGENTE SPORTIVO E ACQUISTO DELLA LICENZA

L'agente sportivo viene definito come un soggetto che, in cambio di un compenso, introduce i giocatori ai vari club e negozia con le società gli accordi di rapporto di lavoro sportivo in rappresentanza degli atleti oppure, compie attività di intermediazione tra due club con la finalità di concludere un contratto di trasferimento in accordo con le previsioni del regolamento. Perché un soggetto

possa essere qualificato come agente sportivo necessita il conseguimento di una apposita licenza, prevista dalla federazione internazionale come obbligatoria. 117 Questo aspetto rappresenta una novità dato che, a seguito della cd. "deregulation del 2015", non era più necessario il superamento di nessun esame di abilitazione e quindi di nessuna licenza per poter essere qualificati e poter svolgere la professione di agente sportivo.

Quanto appena detto valeva per la maggior parte dei paesi ad esclusione di Francia e Italia, dotati ormai da qualche anno di un sistema di licenze per lo svolgimento della professione.

Ai sensi dell'art. 4 viene disposto che, per diventare un agente di calciatori è necessario:

- 1) Presentare domanda di applicazione attraverso una piattaforma telematica predisposta dalla FIFA, presentando la domanda il soggetto si impegna a rispettate il Regolamento FIFA oltre che lo Statuto il Codice etico, e, ultimo ma non meno importante, il famoso RSTP.
- Essere in possesso di requisiti di ammissibilità sia al momento della presentazione della domanda sia al momento del rilascio della licenza. I requisiti sono enunciati ai sensi dell'art. 5 <sup>118</sup>.

iv non essere un funzionario o un dipendente della FIFA, di una confederazione, di un'associazione membro, di una lega, di un club, di un organismo che rappresenta gli interessi di club o leghe o di qualsiasi organizzazione collegata direttamente o indirettamente a tali

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> F. VENTURI FERIOLO, Nuovo regolamento Agenti sportivi FIFA, ritorno all'ancien regime, www.4clegal.com

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> All'atto della presentazione della domanda di licenza i candidati devono (e successivamente, anche dopo il rilascio di una licenza):

i. non aver rilasciato dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete nella loro domanda;

ii. non essere mai stati condannati per un'accusa penale, compresi eventuali accordi correlati, riguardanti questioni relative a: criminalità organizzata, traffico di droga, corruzione, corruzione, riciclaggio di denaro, evasione fiscale, frode, manipolazione di corrispondenze, appropriazione indebita di fondi, conversione, violazione del dovere fiduciario, falsificazione, negligenza legale, abuso sessuale, reati violenti, molestie, sfruttamento o traffico di minori o giovani adulti vulnerabili;

iii. non essere mai stato oggetto di sospensione di due anni o più, squalifica o cancellazione da parte di qualsiasi autorità di regolamentazione o organo di governo sportivo per il mancato rispetto delle norme relative all'etica e alla condotta professionale;

- 3) Superare l'esame di abilitazione. Nela caso in cui la domanda venga ritenuta ammissibile, il soggetto dovrà sostenere un esame di abilitazione tenuto presso la FSN indicata nella domanda.
- 4) Pagare una tassa annuale alla FIFA.

Ai sensi dell'art. 11 viene prevista la possibilità di esercitare la professione in forma societaria. I dipendenti della società, tuttavia, nel caso in cui non siano in possesso della licenza, non potranno svolgere nessun tipo di servizio relativo alla professione di agente dei calciatori come, ad esempio, approcciare un possibile cliente al fine di stipulare un contratto di rappresentanza.

organizzazioni ed entità; l'unica eccezione è quando un candidato è stato nominato o eletto in un organo della FIFA, una confederazione o una federazione membro, che rappresenta gli interessi degli agenti di calcio;

v non detenere, personalmente o tramite la propria Agenzia, alcun Interesse in un club, accademia, lega o Lega a Entità Unica. Nei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della domanda di licenza, non siano mai stati trovati a svolgere Servizi di Football Agent senza la licenza richiesta;

Nei cinque anni precedenti la presentazione di una domanda di titolo (e successivamente in seguito, anche dopo il rilascio di un titolo):

i. non aver mai dichiarato o essere stato dichiarato personalmente fallito o essere stato azionista di maggioranza, amministratore o titolare di un ufficio chiave di un'azienda che ha dichiarato fallimento, è entrata in amministrazione controllata e/o ha subito la liquidazione;

Nei 12 mesi precedenti la presentazione di una domanda di titolo (e successivamente in seguito, anche dopo il rilascio di un titolo):

i. non aver detenuto alcun interesse in qualsiasi entità, società o organizzazione che intermedia, organizza o conduce attività di scommesse sportive in cui viene piazzata una scommessa sul risultato di un evento sportivo al fine di vincere denaro.

Un richiedente deve soddisfare i requisiti di ammissibilità:

- a) al momento della loro domanda, al fine di sostenere l'esame; e
- b) in qualsiasi momento dopo aver ottenuto una licenza, conformemente all'articolo 17.

Il segretariato generale della FIFA è responsabile dell'esame del rispetto dei requisiti di ammissibilità.

# 4.1.2 MANDATO DI RAPPRESENTANZA E OBBLIGHI

La prestazione professionale fornita da un agente al proprio assistito è regolata dal contratto di mandato che viene concluso tra le parti. L'accordo, oltre a contenere i contenuti minimi imposti dal regolamento, per essere ritenuto valido, deve essere depositato presso la piattaforma tenuta dalla FIFA in un termine perentorio di 14 giorni. Il contratto ovviamente dovrà indicare le generalità delle parti, la durata, la quale non può essere superiore ai 2 anni, il compenso dell'agente, la natura del servizio che l'agente andrà a svolgere e la sottoscrizione delle parti.

Viene vietato agli agenti di stipulare un doppio accordo di rappresentanza (agente-società-giocatore) a meno che non vi sia il consenso scritto di tutte le parti. Gli agenti hanno il diritto di rivolgersi a qualsiasi calciatore che non è più vincolato da un mandato esclusivo con un altro agente, inoltre possono rappresentare gli interessi di ogni calciatore o club che richieda di essere rappresentato nella conclusione o rinnovo di contratti, possono curare gli interessi di qualsiasi giocatore o club che lo richieda. Viene fatto comunque divieto di contattare calciatori sotto contratto con un club al fine di fare pressioni per risolvere anticipatamente il contratto o violare gli obblighi da esso previsti. Il regolamento a questo punto usa il meccanismo della presunzione, infatti salvo prova contraria, nel caso in cui un calciatore risolva anticipatamente il proprio contratto senza giusta causa, la responsabilità dell'agente si intende presunta. Questa norma richiama specularmente l'art. 17 del RSTP, il quale, come abbiamo analizzato nei capitoli precedenti, prevede una presunzione di colpevolezza per la società che ingaggia un calciatore in seguito alla risoluzione del contratto senza giusta causa, con il club precedente.

Per quanto riguarda i calciatori di minore età, il regolamento, prevede che un agente, per poter approcciare e stipulare un contratto di rappresentanza con un atleta che non abbia ancora compiuto i diciotto anni, debba seguire un apposito corso formativo presso la FIFA. L'approccio comunque non può avvenire prima di sei mesi dal momento che il giovane raggiunga l'età in cui

può firmare il primo contratto da professionista ai sensi della legge del paese in cui il min ore viene impiegato. Il contatto tra agente e minore deve avere il consenso del tutore legale del giocatore, egli dovrà anche sottoscrivere insieme al minore l'accordo di rappresentanza affinché questo sia ritenuto valido.

# 4.1.3 REMUNERAZIONE E GIURISDIZIONE

Uno degli aspetti più particolari, affrontati dal regolamento, riguarda i compensi degli agenti sportivi. Ai sensi dell'art. 14<sup>119</sup> vengono enunciati una serie di principi generali: uno di questi stabilisce che il pagamento all'agente deve essere effettuato esclusivamente dal cliente, non sarà dunque possibile che quest'ultimo autorizzi una terza parte ad effettuare il pagamento.

A questo divieto viene però prevista una eccezione, nel caso in cui l'agente rappresenti un calciatore/allenatore e il compenso annuo sia inferiore a 200.000\$ il club potrà effettuare il pagamento del compenso dell'agente a patto che però l'importo non sia superiore a quanto previsto nell'accordo agente-rappresentato. Tutti i pagamenti devono essere effettuati utilizzando la FIFA Clearing House <sup>120</sup>. Il calcolo del compenso viene regolamentato ai sensi dell'art. 15 del regolamento FIFA, il quale stabilisce che:

- Quando l'agente rappresenta un calciatore/allenatore il compenso deve essere calcolato in base all'ingaggio del soggetto rappresentato.

<sup>119</sup> M.PIROLI, Il nuovo regolamento FIFA degli agenti di calciatori, <u>www.sportlex.it</u>

sistema internazionale dei trasferimenti.

<sup>120</sup> La Clearing House è un'entità indipendente della FIFA (con sede a Parigi) che opera sotto la licenza dell'autorità di vigilanza bancaria francese (ACPR). L'obbiettivo primario è quello di processare i trasferimenti al fine di proteggere l'integrità del calcio e prevenire comportamenti fraudolenti. In sostanza la Clearing House dovrà centralizzare ed elaborare tutti i pagamenti associati ai trasferimenti dei giocatori, compreso non solo il pagamento dei trasferimenti stessi, ma anche quello dei meccanismi di solidarietà e formazione e delle commissioni degli agenti, promuovendo così la trasparenza finanziaria e l'integrità del

- Quando l'agente rappresenta un club il compenso è da calcolarsi in base all'importo della transazione alla quale l'agente ha partecipato.

Il secondo comma dell'art. 15 introduce un tetto ai compensi rappresentato nella tabella sottostante:

	Service fee cap	
Client	Individual's annual Remuneration less than or equal to USD 200,000 (or equivalent)	Individual's annual Remuneration above USD 200,000 (or equivalent)
Individual	5% of the Individual's Remuneration	e 3% of the Individual's Remuneration
Engaging Entity	5% of the Individual's Remuneration	e 3% of the Individual's Remuneration
Engaging Entity and Individual (permitted dual representation)	10% of the Individual's Remuneration	6% of the Individual's Remuneration
Releasing Entity (transfer compensation)	10% of the transfer compensation	

Il tetto ai compensi rappresenta un'importante novità introdotta nella regolamentazione degli agenti sportivi e nel panorama del calciomercato. Negli ultimi anni le commissioni richieste dagli agenti rappresentavano sempre più un problema per i club che si trovavano a dover sostenere costi esorbitanti al momento di dover negoziare un rinnovo contrattuale con i propri atleti.

Per anni è stata richiesta a gran voce l'introduzione di questa norma di importanza vitale per la sostenibilità del mercato, soprattutto per tutelare squadre non di primissima fascia da un punto di vista di budget e disponibilità economiche. Queste ultime, infatti, si trovavano sempre in una situazione di svantaggio di fronte alle richieste, in alcuni casi folli, di certi agenti, con il rischio di perdere i loro migliori talenti a parametro 0 in favore di squadre con disponibilità economiche molto più solide che possono certamente sostenere il pagamento delle cifre richieste.

Ulteriore problema, derivante dalle cifre richieste dagli agenti era rappresentato da un sostanziale impoverimento dell'intero sistema calcistico e del suo mercato, in quanto queste somme, uscendo dalla disponibilità delle squadre verso soggetti che di fatto non avrebbero mai reinvestito quei soldi all'interno del mercato in questione, determinavano così un danno per l'intero sistema calcio.

Per quanto riguarda, invece, le possibili controversie, la giurisdizione sugli accordi di rappresentanza di dimensione internazionale sui trasferimenti internazionali, fermo restando la possibilità per gli agenti di adire il tribunale ordinario, viene affidata all' Agents Chamber<sup>121</sup> della FIFA inclusa nel FIFA Football Tribunal.

Ai sensi dell'art. 24 viene ribadito il sistema nazionale per il rilascio delle licenze al fine dello svolgimento della professione di agenti dei calciatori, a condizione che vi siano dei criteri di ammissibilità ed il superamento di un esame abilitante. L'impatto che questo nuovo regolamento avrà sulla professione degli agenti sarà sicuramente molto importante; infatti, se da parte delle società è stato accolto con molto favore, dal punto di vista delle categorie rappresentative degli agenti viene fortemente criticato. La EFAA ha reso noto, infatti, di essere pronta ad intentare un'azione legale presso i tribunali olandesi.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Attraverso l'istituzione del FIFA Football Tribunal sono stati riuniti in un singolo "umbrella body" le già operative Players' Status Chamber e Dispute Resolution Chamber nonché è stata introdotta la nuova Agents Chamber che costituisce appunto una novità per il diritto sportivo della FIFA e che, a seguito dell'approvazione del Regolamento FIFA sugli agenti di calcio, sarà competente a risolvere le controversie relative l'attività di questi ultimi (Art. 34 delle "Procedural Rules Governing the Football Tribunal").

# 4.2 REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI FIGC

Il Regolamento in oggetto è stato emanato in attuazione del DPCM 24 febbraio 2020, delle Direttive Europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei D.lgs. 13/2013 e 15/2016 ed in conformità con il Regolamento CONI Agenti Sportivi e con i principi generali emanati dalla FIFA e si prefigge l'obbiettivo di disciplinare lo svolgimento della professione di agente sportivo munito di abilitazione ad operare nell'ambito della Federazione Giuoco Calcio.

# 4.2.1 DEFINIZIONE DI AGENTE SPORTIVO E REGISTRO FEDERALE

Il regolamento definisce in maniera specifica la figura dell'agente sportivo<sup>122</sup> come il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti. Si tratta dunque di una professione regolamentata, il cui esercizio richiede la registrazione presso un apposito registro.

Il Registro Federale è istituito presso la FIGC e tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo devono iscrivervisi. L'iscrizione nel Registro Federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti al fine di:

- Concludere, rinnovare o risolvere un contratto di prestazione sportiva professionale di giocatori tesserati presso la FIGC.
- Perfezionare un trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive.
- Perfezionare un trasferimento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

<sup>122</sup> G. NICOLELLA, Agente sportivo: le nuove regole su accesso ed esercizio della professione, <u>www.altalex.com</u>

97

Ai sensi dell'art.3 comma 1 il Registro Nazionale si compone di diverse sezioni ed elenchi:

- a) Sezione agenti sportivi,
- b) Sezione agenti sportivi abilitati<sup>123</sup>,
- c) Sezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione, ai sensi dell'art. 21 comma 7<sup>124</sup> del regolamento stesso,
- d) Elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi ragione, con relativa indicazione,
- e) Elenco degli agenti sportivi che hanno subito un provvedimento disciplinare diverso dalla censura,
- f) Elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative,
- g) Elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio,
- h) Elenco delle società di cui almeno il socio e legale rappresentate sia agente sportivo, con l'indicazione dei soli soci agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento.

Il comma successivo indica i contenuti necessari degli elenchi presenti nel Registro Federale<sup>125</sup>:

 Nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici.

<sup>124</sup> Art. 21 comma 7: Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del Codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo. Al soggetto non iscritto che abbia stipulato il mandato si applicano le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.

98

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Regolamento agenti sportivi FIGC, www.figc.it

- b) Data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al registro federale.
- c) Se l'attività è svolta in proprio o in forma societaria.
- d) Se l'attività è svolta in forma societaria: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società.
- e) Eventuali provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Federale Agenti Sportivi<sup>126</sup>.

<sup>126</sup> La Commissione Federale Agenti Sportivi:

- cura la tenuta e la gestione del Registro federale;

- delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
- delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento; delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art.
   7, comma 5 del presente Regolamento, la nuova iscrizione nel Registro federale;
- adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall'art. 20 del presente Regolamento;
- delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;
- definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento; predispone il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
- esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
- definisce i programmi dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- provvede all'accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti; cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del Regolamento CONI Agenti sportivi;
- propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma 9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
- impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i

Ai sensi dell'art. 4 vengono enunciati i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel Registro Federale. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro federale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis del Codice penale;
- non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;

100

principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;

<sup>-</sup> pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

<sup>-</sup> pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.

- non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco,
   l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;
- aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 3 del presente Regolamento.

L'iscrizione nel Registro federale prevede un'apposita regolamentazione enunciata ai sensi dell'art.5, questa deve formularsi su un modulo apposito fornito dalla federazione in seguito al conseguimento del titolo abilitativo in seguito al superamento della prova speciale. Per potersi iscrivere al registro federale si rende necessario versare i cd. Diritti di segreteria pari a 500€ e stipulare una polizza di rischio professionale della durata di almeno un anno con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro stato membro¹²². Con la presentazione della domanda di iscrizione l'agente si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale oltre che quelle dell'ordinamento sportivo, le norme degli statuti e delle direttive emanate dal

<sup>127</sup> Il nuovo regolamento agenti sportivi FIGC, www.assocalciatori.it

CONI dalla FIGC e dalla FIFA. Al tempo stesso l'agente, con la richiesta di iscrizione, riconosce l'autorità della Commissione Federale Agenti Sportivi e si impegna a rispettare i provvedimenti adottati da questa.se intendono rinnovare l'iscrizione, entro il primo dicembre di ogni anno, gli agenti sportivi devono presentare domanda di rinnovo alla Commissione Federale Agenti sportivi. Questa provvederà al rinnovo entro 20 giorni dalla richiesta rilasciando un certificato apposito. Ci sono poi dei casi in cui la Commissione Federale Agenti Sportivi può disporre la cancellazione dal Registro Federale:

- mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro Federale.
- Venir meno dei presupposti richiesti dalla FIGC.
- Venir meno di uno dei presupposti soggettivi ai sensi dell'art. 4.
- Violazione dell'obbligo di aggiornamento.
- Sopravvenienza di una causa di incompatibilità.

La Commissione emette il decreto di cancellazione, il quale ha effetto immediato e deve essere comunicato all'interessato.

# 4.2.2 TITOLO ABILITATIVO E PROVA SPECIALE

Chiunque voglia svolgere la professione di agente sportivo è tenuto a sostenere una prova di esame finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo nazionale. L'art. 10 del Regolamento stabilisce che questo viene conferito alla persona fisica che abbia superato l'esame di abilitazione. Lo scopo di quest'ultimo è appunto di verificare sia le abilità che le competenze richieste per l'esercizio di questa particolare professione, regolata al fine di tutelare gli interessi del soggetto rappresentato. 128 Il titolo abilitativo ha valenza

<sup>128</sup> G. NICOLELLA, Agenti sportivi, il nuovo regolamento FIGC, www.altalex.com

esclusivamente personale e non è in alcun modo cedibile, è permanente e autorizza, in seguito all'iscrizione presso il Registro Federale e nazionale, ad esercitare la professione di agente sportivo senza alcuna limitazione temporale, ad eccezione del sopraggiungere di eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione. Il titolo abilitativo previsto dal vecchio ordinamento viene equiparato al titolo abilitativo nazionale ed ha valenza al fine dell'iscrizione nel Registro federale e nazionale. Anche il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro.

Alla prova speciale di abilitazione sono ammessi i soggetti che hanno superato la prova generale per l'esame di abilitazione nazionale organizzata dal CONI, l'idoneità conseguita con la prova generale ha valenza biennale. La finalità della prova speciale è quello di verificare, attraverso una prova scritta e orale, la conoscenza dei candidati delle normative federali in materia. Le sessioni di prova speciale sono organizzate due volte all'anno dalla FIGC e la procedura d'esame viene disciplinata da un apposito bando pubblicato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi sul sito istituzionale della FIGC.

Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'art. 12:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;

- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis del Codice penale;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse;
- non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco,
   l'inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno;
- k) non avere riportato nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente;
- 1) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell'ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA;
- m) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
- n) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria, quale contributo richiesto per la partecipazione alla prova speciale.

Nel caso in cui un candidato non sia in possesso di tutti i requisiti è prevista l'esclusione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale. Ai sensi dell'art. 13 viene istituita una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri nominati dal Consiglio Federale, è espressamente richiesto che il presidente della commissione si un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

# 4.2.3 PRINCIPI GENERALI

Il capo I della parte II del Regolamento enuncia ina serie di principi generali ai quali devono attenersi sia i calciatori sia gli agenti sia le società sportive stesse. Ai sensi dell'art. 15, infatti, sono stabiliti i doveri in capo agli agenti sportivi, essi svolgono la loro attività in autonomia, trasparenza e dell'ordinamento indipendenza, rispettando le norme statale dell'ordinamento sportivo. Essi sono obbligati ad operare nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede oltre ad essere tenuti ad avere un adeguato livello di competenza nello svolgere la professione. Oualsiasi variazione delle informazioni comunicate, e fondamentali, al momento dell'iscrizione deve essere comunicata entro 20 giorni, dal verificarsi del cambiamento, alla Commissione Federale Agenti Sportivi<sup>129</sup>. I servizi resi da parte degli agenti sportivi inoltre sono regolati da un apposito contratto di mandato, redatto in forma scritta, che deve essere sottoscritto dall'agente e dal soggetto rappresentato.

L'art. 16 si occupa dei casi di incompatibilità e del conflitto di interessi, è fatto divieto agli agenti sportivi di essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o di avere interessi sia diretti che indiretti in associazioni o società affiliate con la FICG. Ai sensi del terzo comma viene proposto un elenco di soggetti ai quali è preclusa la professione di agenti sportivi:

- calciatori professionisti tesserati della FIGC;
- calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;
- soggetti che ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline

<sup>129</sup> G. NICOLELLA, Agenti sportivi, il nuovo regolamento FIGC, www.altalex.com

sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;

soggetti che instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

Viene espressamente vietato all'agente sportivo di svolgere trattative o stipulare mandati con società sportive di cui lo stesso è socio, di cui è socio il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado, oppure anche nel caso in cui uno dei già menzionati soggetti detenga delle partecipazioni direttamente o indirettamente. Viene configurata come situazione di conflitto di interessi, la situazione in cui l'agente sportivo è titolare di interessi diretti o indiretti nel futuro trasferimento di un calciatore. Tutti i contratti di mandato stipulati in violazione di tali norme saranno annullabili ai sensi del regolamento in oggetto.

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi del calciatore, l'art. 17 stabilisce che nel caso in cui il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo dovrà rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale. Spetta al calciatore verificare che il soggetto al quale egli intende conferire l'incarico sia effettivamente iscritto nel Registro federale. Verificata l'iscrizione spetta al calciatore il compito di fornire all'agente sportivo le direttive in relazione all'incarico di rappresentanza. Il calciatore è obbligato ad astenersi da offrire, richiedere o accettare somme di denaro o qualsiasi altro tipo di utilità finalizzate a formalizzare un contratto di mandato.

Nel caso in cui il calciatore non rispetti i divieti e gli obblighi imposti dall'art. 17 sarà segnalato, con relativa trasmissione degli atti, alla Procura federale. Per ultimi vengono indicati gli obblighi e i diritti in capo alla società sportiva, anche per questa, come per il calciatore, sorge l'obbligo di dover verificare l'iscrizione del soggetto di cui intende avvalersi, attraverso un mandato di rappresentanza, nel Registro federale.

Nel caso in cui un club intenda ingaggiare un calciatore, dovrà rivolgersi esclusivamente all'agente che si occupa della rappresentanza dell'atleta oppure con l'atleta stesso se sprovvisto di assistenza. Anche per le società sportive viene fatto divieto di corrispondere somme o cedere crediti ad un agente sportivo al fine di agevolare il trasferimento del calciatore.

#### 4.2.4 CONTRATTO DI MANDATO

Ai sensi dell'art. 21 è stabilito che per curare gli interessi di un calciatore, un agente, deve necessariamente aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo predisposti dalla FIGC e pubblicati sul sito istituzionale della federazione. <sup>130</sup> Ovviamente nello svolgimento dell'incarico deve evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Il mandato può essere integrato da qualsiasi tipo di clausola voluta dalle parti, rispettando le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, come ad esempio, norme statuarie, regolamenti, direttive e decisioni del CONI, degli organismi straordinari e della FIGC oltreché della FIFA. <sup>131</sup> Sia il contratto che le sue eventuali modifiche devono essere redatti in lingua italiana o in una delle

<sup>130</sup> S. PRITONI, Il ruolo dell'agente sportivo nel calcio – il contratto di mandato e gli obblighi ad esso inerenti, www.studiolegalepritoni.it

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> M. PIROLI, Il contratto di mandato degli Agenti sportivi, www.sportslex.it

lingue riconosciute dalla Federazione internazionale, è sempre necessario, comunque, che venga depositata una copia in lingua italiana.

La durata del mandato non può eccedere i due anni, nel caso in cui questo limite non venga rispettato, la durata sarà ridotta ex lege e non vi è nessuna possibilità di rinnovo tacito. Il contratto stipulato con un soggetto non iscritto del Registro nazionale e nel Registro federale si considera nullo.

Per quanto riguarda il corrispettivo<sup>132</sup>, questo viene stabilito dalle parti e rappresenta una percentuale della transazione o della retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Il corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato, ma il giocatore può, in seguito alla sottoscrizione del contratto, delegare il club a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e i termini stabiliti dal mandato.

Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva concluso mediante la negoziazione dell'agente sportivo abbia una durata maggiore rispetto al contratto di mandato, l'agente ha diritto al corrispettivo anche in seguito alla scadenza del mandato. Nel caso invece in cui sia sottoscritto un nuovo contratto di prestazione sportiva che si sovrappone a quello originario alla scadenza del contratto di mandato, l'agente sportivo avrà comunque diritto al corrispettivo maturato in funzione del contratto sottoscritto, mentre il nuovo agente sportivo, il quale avrà negoziato il nuovo contratto, avrà diritto solamente al corrispettivo sull'eccedenza contrattuale.

Un calciatore che non abbia ancora compiuto i sedici anni di età non può essere rappresentato da un agente sportivo, e una volta compiuti, l'incarico dovrà essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dal soggetto che esercita la tutela legale o la curatela legale. Nessun pagamento può essere riconosciuto all'agente in relazione a trasferimenti o ad operazioni aventi ad oggetto atleti di minore età e qualsiasi

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> G. NICOLELLA, Agente sportivo: il diritto al corrispettivo, www.altalex.it

accordo contrario a questo divieto è nullo e prevede l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento.

Un caso particolare è rappresentato dalla circostanza in cui, la società per il quale il calciatore è tesserato retroceda dalla categoria professionistica a quella dilettantistica. In questo particolare caso, all'agente non è dovuto nessun corrispettivo in relazione alle annualità successive alla retrocessione. Inoltre, nessun corrispettivo è dovuto all'agente quando il calciatore sottoscrive un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali. L'agente sportivo deve necessariamente depositare presso la Commissione Federale Agenti Sportivi una copia del mandato entro venti giorni dalla stipula dello stesso, il mandato ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione.

# **BIBLIOGRAFIA**

- A. BELLAVISTA, Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica, Riv. Dir. Sport., 1997.
- A. ZOPPINI, I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport, in Riv. Dir. Sport., 1999
- AA.VV., Diritto dello Sport, Le Monier, 2009.
- Accordo collettivo tra FIGC, LNPA, AIC, www.assocalciatori.it
- Annexe 3, art. 8, Administrative procedure governing the transfer of players between associations, Commentary on the RSTP, 2021, www.fifa.com
- Annexe 3: Transfer Matching System, Commentary on the RSTP, 2021, www.fifa.com
- Bosman c. Royal Football Club de Liege, in Riv. Dir. Sport, 1996, 541 ss.
- C. ROMBOLÀ, Le norme FIFA sui trasferimenti dei calciatori, ugdcec.milano.it
- Caso Mexes, il Tas ha deciso Roma esclusa dal mercato,
   www.repubblica.it

- Commentary on the Regulations on the status and transfer of players, 2021, www.fifa.co
- Commentary on the RSTP, 2021, www.fifa.com
- Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 15 dicembre 1995, causa C. 415/93, ASBL Union Royale Belge des Sociétes de Football Association c/ Bosman; Royal Club Liegeois c/Bosman; Unione des Associations Européennes de Football UEFA c/ Bosman, in Foro.it, 1996.
- D.lgs. 36/2021, gazzettaufficiale.it.
- D'HARMANT FRANCOIS A. (1986), Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive, in Riv. dir. sport., 1986.
- DI FRANCESCO M.," Il ruolo dell'Agente di Calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale", Cacucci Editore, Bari, 2007.
- E. LUBRANO, L. MUSUMARA, Diritto dello sport, Roma, 2017
- E. LUBRANO, L. MUSUMARA, Diritto dello sport, Roma, 2017.
- E. LUBRANO, La normativa sui trasferimenti nazionali ed internazionali dei calciatori alla luce della sentenza Bernard, www.studiolubrano.it
- F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. dir. sport., 1982.
- F. CASAROLA, Il meccanismo di solidarietà: regolazione, giurisprudenza e futura, www.Dirittoposrtivo.com
- F. COLOSIM, Trasferimenti, il TAS blocca il mercato del Barcelona,
   www.calcioefinanza.it

- F. GIOBBI, Il premio di addestramento e il premio alla carriera FIGC, www.meplaw.net.
- F. M. CIRILLO, Commento sub art. 4 della Costituzione, in G. amoroso,
   V. Di Cerbo, A. Maresca, Il diritto del lavoro.
- F. RAIMONDO, Perché Leao deve pagare 16,5 milioni allo sporting? I dettagli della decisione TAD, www.feliceraimondo.it
- F. ROTUNDI, La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future, in Riv. Dir. Sport., 1990.
- F. VENTURI FERIOLO, Nuovo regolamento Agenti sportivi FIFA, ritorno all'ancien regime, www.4clegal.com
- F. ZUCCONI, Riforma dello sport: disciplina del tesseramento, www.studiofabiozucconi.it.
- G. CHIAIA NOVA, La nuova disciplina delle società sportive professionistiche, Riv. Dir. Sport., 1997.
- G. FEBBO, Cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva e ipotesi di distacco del calciatore professionista e ipotesi del distacco a beneficio di altro datore di lavoro, www.filodiritto.it.
- G. FEBBO, L. BIANCO, Vincoli ai contratti con i calciatori professionisti giovani di serie, www.filodiritto.it.
- G. NICOLELLA, Agente sportivo: il diritto al corrispettivo, www.altalex.it
- G. NICOLELLA, Agente sportivo: le nuove regole su accesso ed esercizio della professione, www.altalex.com

- G. NICOLELLA, Agenti sportivi, il nuovo regolamento FIGC, www.altalex.com
- G. NICOLELLA, Diritto dello sport: il sistema di giustizia della FIFA, www.altalex.com
- GOBBIN VALERIA, il rapporto di lavoro nello sport tra vecchia e nuova disciplina, Diritto.it.
- H. M. GERMANI, II Transfer Matching System (TMS), 2018, www.hmglex.it
- Il nuovo regolamento agenti sportivi FIGC, www.assocalciatori.it
- J. DE DIOS CRESPO PEREZ, Il caso Webster un nuovo Bosman,
   Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc. 1, 2008
- L. COLANTUONI, Diritto sportivo, seconda edizione, Giappichelli,
   2020.
- L. MAZZEI, Il sistema di giustizia sportiva della FIFA, www.studiocataldi.it
- L. MUSUMARA, E. C. BERNARDI (a cura di), Il rapporto di lavoro dello sportivo, Experta, Forlì, 2007
- L. VIZZINO, Giovani di serie e giovani dilettanti, categorie a confronto, www.avvocatisport.it.
- Leao, il TAS ribalta il verdetto: il Lille dovrà pagare lo Sporting, 2022, www.calcioefinanza.it
- M. DI FRANCESCO, Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel calcio professionistico, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. III, Fasc. 3, 2007.

- M. PINO, Il contributo di solidarietà nei trasferimenti dei calciatori, www.calcioefinanza.it
- M. PIROLI, Il contratto di mandato degli Agenti sportivi, www.sportslex.it
- M. SANINO, F. VERDE, Il diritto sportivo, terza edizione, Cedam, 2011.
- M. SFERRAZZA, F. MITE, Sulla natura giuridica del contratto di trasferimento del calciatore professionista, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. XIII, Fasc. 1, 2017.
- M.PIROLI, Il nuovo regolamento FIFA degli agenti di calciatori, www.sportlex.it
- M.PIROLI, Risoluzione contrattuale con e senza giusta causa sportiva nel calcio, www.sportslex.it.
- Norme Organizzative Interne della FIGC, www.figc.it.
- P. MORO, Natura e limiti del vincolo sportivo, Rivista di diritto ed economia dello sport.
- R. BORRUSO, Lineamenti del contratto di lavoro sportivo, in Riv. dir.
   Sport.
- R. STINCARDINI, La cessione del contratto: Dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc. 1, 2008.
- Regolamento agenti sportivi FIGC, www.figc.it
- Regolamento fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori, Rivista di diritto ed economia dello sport, Vol. IV, Fasc.1, 2008.

- Report FIFA Intermediaries in International Transfers 2018 edition,
   www.fifa.com
- Roma: niente mercato d'inverno, www.gazzetta.it
- S. PRITONI, Il ruolo dell'agente sportivo nel calcio il contratto di mandato e gli obblighi ad esso inerenti, www.studiolegalepritoni.it
- Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC.

  Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation Francia.

  Art. 39 CE Libera circolazione dei lavoratori Restrizioni Calciatori professionisti Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di calciatore professionista con la società che ha curato la formazione Condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione di tale obbligo Giustificazioni Obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Causa C-325/08.
- Sentenza della Corte di Giustizia del 16 marzo 2010 Olympique
   Lyonnais SASP C. Olivier Bernard e Newcastle UFC, Rivista di Diritto
   ed Economia dello sport, Vol. VI, Fasc. 1, 2010
- V.FRATAROLO, F. CONTALDO, Rassegna di giurisprudenza sulla legge n. 91/1981 e sul rapporto di lavoro sportivo, www.ilnuovodirittosportivo.it